



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 128

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 16 gennaio 2019

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Comitato ristretto per la revisione delle schede elettorali (Riunione n. 3) Pag. 5

Comitato ristretto per la revisione delle schede elettorali (Riunione n. 4) » 5

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 4^a (Difesa):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 6) Pag. 6

1^a (Affari costituzionali) e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni):

Plenaria » 7

2^a (Giustizia) e 10^a (Industria, commercio, turismo):

Plenaria » 34

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 30) Pag. 36

2^a - Giustizia:

Plenaria » 37

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 41) » 42

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 43

4^a - Difesa:

Plenaria » 50

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6) » 55

5^a - Bilancio:

Plenaria » 56

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	67
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 31)</i>	»	71
<i>Plenaria</i>	»	71
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	77
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	79
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	82
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 53)</i>	»	86
<i>Plenaria</i>	»	86
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 54)</i>	»	90
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	»	91
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	93
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	95

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9)</i>	<i>Pag.</i>	103
<i>Plenaria</i>	»	103
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	»	120
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	124
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	125

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Mercoledì 16 gennaio 2019

**Comitato ristretto per la revisione delle schede elettorali
della regione Emilia Romagna**

Riunione n. 3

Relatore: PAROLI (FI-BP)

*Orario: dalle ore 9,20 alle ore 13,00
(sospeso dalle ore 10,45 alle ore 11,00)*

**Comitato ristretto per la revisione delle schede elettorali
nella regione Emilia Romagna**

Riunione n. 4

Relatore: PAROLI (FI-BP)

Orario: dalle ore 16,00 alle ore 18,20

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

4^a (Difesa)

Mercoledì 16 gennaio 2019

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 6

*Presidenza della Presidente della 4^a Commissione
TESEI*

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,10

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMMIRAGLIO DI DIVISIONE GIACINTO OTTAVIANI,
CAPO DEL I REPARTO (PERSONALE) DELLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA, IN
RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 791 (RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
PERSONALE FORZE ARMATE E DI POLIZIA)*

COMMISSIONI 1^a e 8^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 16 gennaio 2019

Plenaria

5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
COLTORTI

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Galli.

La seduta inizia alle ore 17,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

Le Commissioni riunite convengono.

IN SEDE REFERENTE

(989) Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.33 (testo 2), 1.34 (testo 2), 4.0.5 (testo 2), 5.19 (testo 2), 10.0.22 (testo 2), 10.0.31 (testo 2), 11.17 (testo 2), 11.0.67 (testo 2), 4.0.2. (testo 2), 4.0.16 (testo 2), 6.3 (testo 2), 10.32 (testo 2), 10.33 (testo 2) e 11.0.3 (testo 2), pubblicate in allegato.

Avverte, inoltre, che il Governo ha presentato gli emendamenti 2.1000, 4.0.1000, 11.0.1000 e 11.0.2000, anch'essi pubblicati in allegato.

Propone, quindi, di fissare per le ore 9 di domani, giovedì 17 gennaio, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti del Governo.

Le Commissioni riunite convergono.

Il PRESIDENTE comunica altresì che la senatrice Fattori ha ritirato la firma dall'emendamento 3.81 e che gli emendamenti 3.34 e 6.0.32 sono stati ritirati.

Dichiara, quindi, improponibili gli emendamenti 3.0.33, 3.0.66, 3.0.67, 9.0.34, 9.0.37, 9.0.40, 1.37, 1.0.3, 1.0.21, 3.113, 3.114, 3.101, 3.103, 3.104, 3.106, 3.0.68, 3.0.69, 3.0.86, 3.0.113, 3.0.114, 3.0.115, 3.0.116, 3.0.117, 3.0.118, 5.0.30, 5.0.31, 9.0.23, 11.0.40, 11.0.41, 11.0.45, 11.0.46, 11.0.47, 11.0.64, 11.0.65, 11.0.71, 11.0.72, 11.0.113, 11.0.114, 11.0.134, 11.0.150, 11.0.169, 4.0.21, 3.0.71, 7.0.8, 7.0.9, 7.0.10, 8.15, 11.0.115, 3.13, 3.43, 3.44, 3.53, 3.54, 3.55, 3.0.65, 9.0.8, 10.0.10, 11.0.48, 1.39, 2.0.5, 1.44 (limitatamente al capoverso 1-*sexies*), 3.122, 3.0.43, 3.0.78, 3.0.85, 3.0.87, 11.0.36, 3.0.140, 5.0.26, 5.0.27, 6.0.46, 8.0.38, 8.0.39, 10.0.21, 10.0.22, 11.0.42, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.23, 4.0.5, 4.0.24, 11.0.118, 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.0.82, 5.0.25, 10.22, 10.23, 3.14, 3.24, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.34, 3.124, 3.0.9, 3.0.11, 3.0.13, 3.0.73, 3.0.77, 5.0.17, 6.0.1, 8.0.8, 8.0.9, 8.0.46, 8.0.10, 8.0.44, 9.0.9, 9.0.10, 10.6, 10.7, 10.24, 10.26, 10.27, 10.32, 10.0.12, 10.0.1, 10.0.26, 11.0.37, 11.0.38, 11.0.61, 11.0.68, 11.0.69, 11.0.86, 11.0.97, 11.0.98, 11.0.102, 11.0.154, 11.0.163, 3.50, 3.51, 3.70, 3.0.41, 3.0.46, 5.0.16, 5.0.17, 6.0.34, 11.0.44, 11.0.78, 11.0.85, 3.0.84, 3.0.142, 5.0.20, 5.0.21, 6.12, 6.0.38, 6.0.41, 6.0.42, 6.0.43, 10.0.27, 11.0.23, 11.0.67, 10.0.25, 1.0.29, 2.0.4, 4.13, 4.0.14, 4.0.15, 10.37, 10.0.28, 10.0.29, 11.0.110, 11.2, 11.34, 11.35, 11.36, 11.0.104, 11.0.81, 11.0.82, 11.0.83, 3.58, 3.72, 11.0.39, 11.0.40, 5.0.19, 9.0.39, 11.0.64, X1.1.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 8.0.46.

La senatrice VONO (*M5S*) sottoscrive gli emendamenti 10.0.8 e 11.17.

Il senatore PARRINI (*PD*) annuncia, a nome del proprio Gruppo, la disponibilità a rinunciare all'illustrazione degli emendamenti, riservandosi di precisare la portata delle singole proposte in sede di dichiarazione di

voto. Ritiene prioritario, infatti, comprendere quali orientamenti si determineranno, nel corso dei lavori, sui temi più rilevanti.

Il senatore VITALI (*FI-BP*) dichiara che anche il Gruppo di Forza Italia rinuncerà ad illustrare i propri emendamenti. Chiede, tuttavia, di proseguire i lavori nella giornata di domani, per consentire un'attenta valutazione delle dichiarazioni di inammissibilità e la predisposizione di subemendamenti agli emendamenti del Governo.

Infine, ritira l'emendamento 11.0.162.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) si riserva di intervenire sugli emendamenti di cui è prima firmataria in sede di dichiarazione di voto. Concorda, inoltre, con la proposta del senatore Vitali di riprendere l'esame del provvedimento in titolo domani, per procedere alle votazioni.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) ritiene condivisibile la proposta avanzata dal senatore Vitali, soprattutto qualora i relatori e il rappresentante del Governo non siano già in condizione di esprimere il proprio parere sugli emendamenti.

Il senatore FERRARI (*PD*) chiede di sapere se gli emendamenti saranno esaminati secondo l'ordine progressivo.

Il PRESIDENTE sottolinea che la Commissione bilancio ha iniziato, ma ancora non completato, l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 1, 2 e 4. Pertanto, al momento, non è possibile procedere alla votazione.

Il senatore PARRINI (*PD*) auspica che sia possibile organizzare i lavori in modo efficiente e razionale, in modo da passare alle votazioni a partire da domani.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) ritiene opportuno iniziare quanto prima la votazione degli emendamenti, considerato tra l'altro l'elevato numero di proposte di modifica presentate. A questo proposito, chiede se anche gli esponenti del Gruppo Fratelli d'Italia siano disponibili a rinunciare alla fase della illustrazione.

Il senatore RUSPANDINI (*FdI*), a nome del proprio Gruppo, conferma la disponibilità a rinunciare alla illustrazione degli emendamenti, riservandosi di intervenire in dichiarazione di voto.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 11.0.155. Auspica che la Commissione bilancio sia in grado di completare quanto prima l'esame degli emendamenti, per consentire un'organizzazione dei lavori efficiente. A tal fine, sarebbe opportuno convocare le Commissioni riunite solo quando vi sia la ragionevole certezza di poter iniziare le votazioni e proseguirle senza soluzione di continuità.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) invita la Presidenza ad avviare una interlocuzione con il Presidente della Commissione bilancio, per consentire un'accelerazione dei lavori. Auspica, inoltre, che nella seduta di domani sia possibile conoscere l'orientamento dei relatori e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, in particolare su quelli – presentati dal Gruppo PD – volti a ripristinare gli sgravi fiscali per le associazioni del Terzo settore.

Il senatore SCHIFANI (*FI-BP*), nel concordare con le considerazioni del senatore Mallegni, precisa che Forza Italia non intende adottare atteggiamenti ostruzionistici. Auspica, tuttavia, che non si ripeta quanto accaduto in occasione dell'esame della legge di bilancio, quando il Governo ha presentato direttamente in Assemblea un maxi emendamento nel quale erano state inserite proposte mai esaminate in Commissione.

Ricorda che tale episodio ha rappresentato un'anomalia senza precedenti e che la Corte costituzionale, nel pronunciarsi sull'ammissibilità di un ricorso presentato dal Partito democratico per l'eventuale violazione dell'articolo 72 della Costituzione, ha formulato un monito affinché in futuro non sia nuovamente compresso il diritto dei due rami del Parlamento di esaminare i disegni di legge in modo approfondito e ordinato.

Auspica, pertanto, che le Commissioni riunite siano convocate quando sarà possibile iniziare le votazioni, senza dover sospendere continuamente i lavori, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE, accogliendo la proposta avanzata dal senatore Vitali, propone di sconvocare la seduta notturna odierna, già convocata per le ore 20,30, e la seduta antimeridiana di domani, giovedì 17 gennaio, già convocata per le ore 9. Propone altresì di posticipare alle ore 16 di domani la seduta pomeridiana già convocata per le ore 14,30.

Le Commissioni riunite convengono.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta odierna, già convocata per le ore 20,30, e la seduta di domani, giovedì 17 gennaio, già convocata per le ore 9, non avranno luogo. La seduta di domani, già convocata per le ore 14,30, è posticipata alle ore 16.

La seduta termina alle ore 17,45.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 989**

Art. 1.

1.33 (testo 2)

DRAGO, BOTTICI, GARRUTI, DESSÌ, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. I benefici di cui al presente articolo non operano nei confronti delle imprese i cui membri degli organi amministrativi, i soci illimitatamente responsabili o titolari di partecipazioni qualificate, siano stati condannati con sentenza definitiva per uno dei seguenti delitti:

di cui agli articoli 338, 346, 346-*bis*, 347, 350, 353, 355, 356, 514, 515 e 640 del codice penale, nonché agli articoli di cui al libro II, titolo sesto, capo II del medesimo codice;

di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

di cui agli articoli 2621, 2621-*bis*, 2621-*ter*, 2622 del codice civile;

di cui agli articoli 216 e 217 della legge 16 marzo 1942, n. 267;

di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

8-*ter*. L'esclusione dai benefici di cui al presente articolo opera anche nei confronti dei soggetti di cui al comma 8-*bis*, destinatari di misure di prevenzione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

1.34 (testo 2)

MARCUCCI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNÀ, ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BITI, BOLDRINI, BONIFAZI, CERNO, COMINCINI, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FARAONE, FEDELI, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, GRIMANI, IORI, LAUS, MAGORNO, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, Assuntela MESSINA, MISIANI, NANNICINI, PARENTE, PARRINI, PATRIARCA, PINOTTI, PITTELLA, RAMPI, RENZI, RICHETTI, ROJC, ROSSOMANDO, SBROLLINI, STEFANO, SUDANO, TARICCO, VATTUONE, VERDUCCI, ZANDA, BRESSA, STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, NENCINI, CASINI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 51 e 52 sono abrogati.

8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, pari a 118,4 milioni per l'anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) per un ammontare pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019, a 15 milioni di euro per l'anno 2020 e a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) per un ammontare pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a 72,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 132,9 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) per un ammontare pari a 40 milioni per l'anno 2019, a 90 milioni di euro per l'anno 2020 e a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

e) per un ammontare pari a 23,4 milioni per l'anno 2019 e al 22,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 2.**2.1000**

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 21 giugno 2017, n. 96», inserire le seguenti: «così come integrato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,».

Art. 4.**4.0.5 (testo 2)**CRUCIOLI, RICCARDI, D'ANGELO, EVANGELISTA, GARRUTI, DESSÌ, GALLICCHIO,
Marco PELLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Soppressione dell'obbligo di deposito di copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi nel processo amministrativo telematico)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, il comma 4 è abrogato.».

4.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro di Rigopiano del 18.01.2017)

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 ai fini della corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle

vittime del disastro di Rigopiano, avvenuto il 18.01.2017 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i sindaci dei comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, individua le famiglie beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto.

3. A ciascuna delle famiglie delle vittime è attribuita una somma determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità.

4. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede, ai sensi del comma 7, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

5. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle famiglie delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) al convivente *more uxorio*;

d) ai genitori;

e) a fratelli e sorelle se conviventi e a carico;

f) a conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento.

6. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza *more uxorio*, l'elargizione di cui al comma 3 è assegnata al convivente *more uxorio* con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 5.

7. Le elargizioni di cui al comma 1 sono corrisposte con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

8. Le medesime elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

4.0.2 (testo 2)

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, GALLICCHIO, PUGLIA, Marco PELLEGRINI,
TURCO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al codice civile in materia di donazioni)

1. Al fine di favorire il mercato e di semplificare l'accesso al credito ipotecario dei beni di provenienza donativa, al codice civile sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 561 è sostituito dal seguente:

"Art. 561 (Restituzione degli immobili) - Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.

I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.";

b) l'articolo 562 è sostituito dal seguente:

"Art. 562 (In solvenza del donatario soggetto a riduzione) -Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, e 563 e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.";

c) l'articolo 563 è sostituito dal seguente:

"Art. 563 (Effetti della riduzione in caso di alienazione degli immobili donati) - La riduzione della donazione, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione, non pregiudica i terzi ai quali il donatario contro cui è stata pronunciata la riduzione ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti di quanto necessario per integrare la quota riservata.

Tuttavia, se il donatario è insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari, nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano ai terzi acquirenti dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.";

d) all'articolo 2652, primo comma, il numero 8 è sostituito dal seguente:

"8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.";

e) all'articolo 2653, primo comma, al numero 1), dopo le parole: "domande dirette all'accertamento dei diritti stessi", "sono inserite le seguenti: ", nonché le domande di riduzione delle donazioni aventi a oggetto beni immobili";

f) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole: "delle donazioni e" sono soppresse e dopo le parole: "i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti" sono inserite le seguenti: "dall'erede o dal legatario".

2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652, 2653 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte in data posteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi i suddetti articoli nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, notificano e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, a tali fini restando salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile, nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In difetto di tali atti, la disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dopo il decorso di sei mesi dalla detta entrata in vigore.

3. All'articolo 804 del codice civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Quando la donazione ha ad oggetto beni immobili l'azione non può essere proposta decorsi venti anni dalla donazione medesima"».

4.0.16 (testo 2)

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.***(Misure di semplificazione delle procedure ereditarie e per la stipula di atti notarili in lingua straniera)*

1. Il notaio redige con atto pubblico il certificato di successione su richiesta di uno degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente ovvero su richiesta di uno degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

2. Il certificato non può, in ogni caso, essere emesso quando:

- a) gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione; o
- b) il certificato non è conforme a una decisione riguardante gli stessi elementi.

3. Il notaio adotta le misure necessarie per informare gli altri beneficiari della richiesta di rilascio di un certificato.

4. Nel certificato di successione sono indicati la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e legatario e i diritti loro spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

5. Il certificato di successione può contenere dichiarazione di accettazione di eredità, anche con beneficio di inventario, o di rinuncia all'eredità o al legato, all'azione di riduzione per lesione di legittima, nonché accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi e di conferma di disposizioni testamentarie nulle.

6. All'atto della richiesta di registrazione del certificato di successione il notaio, su richiesta dei soggetti indicati al comma 1, allega la dichiarazione di successione di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, compilando il modello dichiarativo definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso il notaio, ove a ciò non si sia già provveduto, autoliquida e versa, ricevendo la provvista dal richiedente, le imposte ipotecaria e catastale, l'imposta di bollo, le tasse ipotecarie, i tributi speciali e, se richiesta dai soggetti indicati al comma 1, i tributi per la voltura catastale automatica. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti termini e modalità di attivazione dell'allegazione della dichiarazione di successione alla richiesta di registrazione del certificato di successione, nonché le altre disposizioni di attuazione necessarie.

7. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione:

a) è legittimato a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) richiede all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie;

c) verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli elementi forniti dal richiedente o comunque assunti;

d) ne cura l'iscrizione nel registro delle successioni entro 30 giorni.

8. Si presume che gli elementi risultanti dal certificato siano esatti. Si presume altresì che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità possiede la qualità indicata nonché che sia titolare dei diritti o dei poteri in conformità a quanto enunciato nel certificato medesimo. È fatto salvo quanto previsto dal comma 13, secondo periodo.

9. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegni beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

10. Il certificato di successione è soggetto a registrazione in termine fisso. Salve le imposte di cui al comma 6, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 5, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dall'imposta ipotecaria. Per gli atti di cui al comma 5 soggetti ad imposta di registro in misura fissa, la stessa è dovuta una sola volta.

11. Il notaio adotta le misure necessarie per informare gli altri beneficiari della emissione del certificato.

12. Il certificato di successione è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione di eredità o legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

13. Il notaio rettifica il certificato in caso di errore materiale. Il notaio modifica o revoca il certificato, su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse, ove sia stato accertato che il certificato o singoli elementi di esso non corrispondano al vero.

14. Il certificato può essere opposto da chiunque abbia diritto di richiederlo a norma del comma 1, mediante reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che lo ha emesso. Si applica l'articolo 739 del codice di procedura civile e il termine decorre dalla stipula dell'atto per i soggetti intervenuti e dalla notificazione per i soggetti non presenti. Le disposizioni del presente comma

si applicano anche ai fini dell'opposizione avverso la rettifica, la modifica e la revoca adottate ai sensi del comma 12.

15. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei territori nei quali si applica il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

16. Dopo l'articolo 55 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è inserito il seguente: "Art. 55-*bis*. 1. L'atto può essere rogato con le modalità di cui agli articoli 54 e 55 su richiesta di almeno una delle parti se essa, pur conoscendo la lingua italiana, dichiara di aver interesse alla spedizione dell'atto o di una sua copia all'estero."».

Art. 5.

5.19 (testo 2)

FAGGI, CAMPARI, PERGREFFI, PEPE, AUGUSSORI, SAPONARA

1. Nella rubrica, dopo le parole: "in materia di", è inserita la seguente: "sicurezza,"

2. Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23:

1) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3 nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito

pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *g-quater*) nel rispetto dei contenuti di cui al decreto previsto all'articolo 23, comma 3. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto del quadro essenziale e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura "esecutiva";

b) all'articolo 34, comma 3 le parole: "di qualunque importo" sono sostituite dalle seguenti: "importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35";

c) all'articolo 36:

1) al comma 1 le parole: "nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42", sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30 comma 1 e 42,";

2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso. Se si avvalgono di tale facoltà, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, indicando nei documenti di gara le modalità della verifica sugli offerenti, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Nel caso di applicazione dell'articolo 97, comma 8, sulla base dell'esito di detta verifica, si procede a ricalcolare la soglia di anomalia.";

3) dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

"6-ter. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 possono predisporre formulari *standard* mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la

specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.";

d) all'articolo 80:

1) al comma 1, le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6," sono soppresse;

2) al comma 5, le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6" sono soppresse;

3) la lettera *f-bis*) è sostituita dalla seguente:

"f-bis). L'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazioni o dichiarazioni non veritiere su atti o fatti che possono costituire motivi di esclusione":

4) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale; nei casi di cui al comma 5 il periodo di esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data dell'accertamento del fatto in via amministrativa ovvero, in caso di sua contestazione in giudizio o di condanna, dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso";

e) all'articolo 95, comma 4, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"a) per i lavori di importo inferiore a 3.400.000 euro, quando l'affidamento avviene sulla base del progetto esecutivo, e per i lavori di manutenzione ordinaria sino alla medesima soglia; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;"

f) all'articolo 97:

1) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso

e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso: le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali, che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)".

2) al comma 3, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.";

3) al comma 3-bis, le parole: "Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "Il calcolo di cui ai commi 2 e 2-bis sono effettuati";

4) al comma 8, dopo le parole: "individuata ai sensi del comma 2" sono aggiunte le seguenti: "e comma 2-bis" ;

g) all'articolo 105:

1) al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80" e sopprimere la lettera d);

2) il comma 6 è soppresso;

h) all'articolo 113, comma 2, primo periodo, le parole: "per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,";

i) all'articolo 133, comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", indicando nei documenti di gara le modalità della verifica sugli offerenti, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Nel caso di applicazione dell'articolo 97, comma 8, sulla base dell'esito di detta verifica, si procede a ricalcolare la soglia di anomalia".

l) all'articolo 174:

1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'affidatario, previa autorizzazione della stazione appaltante, può affidare, in subappalto le prestazione comprese nel contratto. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80";

m) all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono soppressi;

n) all'articolo 216, comma 4, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi.

"2-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145:

a) al comma 912, la parola: "diretto" è soppressa.

b) dopo il comma 912, è aggiunto il seguente:

"912-bis. Per le procedure di affidamento disciplinate dal comma 912, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti".

Art. 6.**6.3 (testo 2)**

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, PUGLIA

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Dal 1° gennaio 2019 è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-*bis*, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

3-*bis*. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa, definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

3-*ter*. Dal 1° gennaio 2019, e fino al termine individuato con il decreto di cui al comma 3-*bis*, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-*bis* del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

3-*quater*. L'iscrizione al nuovo Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria ed eventualmente il versamento di un contributo annuale secondo quanto stabilito con il decreto di cui al comma 3-*bis*, al fine di assicurare la copertura dei costi di realizzazione e di funzionamento dello stesso. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono determinati an-

nualmente gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, nonché le modalità di versamento.

3-quinquies. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo, ove previsto, e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-*bis*, sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto. I proventi delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione del danno ambientale, nonché alla copertura dei costi da sostenere per gli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di richiesta, ripartizione ed assegnazione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. »

Art. 10.

10.32 (testo 2)

FLORIDIA, GRASSI, SANTILLO, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, PATUANELLI, TURCO, L'ABBATE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis.* All'articolo 16, comma 1, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole "l'abilitazione ha durata di sei anni", sono sostituite dalle seguenti: "l'abilitazione ha durata di nove anni".

2-*ter.* La durata dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012, 2013 e 2016 – 2018 è di nove anni.»

10.33 (testo 2)

MONTEVECCHI, GRASSI, SANTILLO, VANIN, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, PATUANELLI, TURCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle Università statali e alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi caratterizzati da un'elevata specificità

tecnica per i quali non è possibile fare ricorso agli strumenti ivi citati, funzionalmente destinati all'attività di ricerca. Alle predette istituzioni non si applica, altresì, l'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

10.0.22 (testo 2)

TURCO, MONTEVECCHI, ROMANO, MININNO, L'ABBATE, CATALFO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Statizzazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicali ex-provinciali in gravi difficoltà finanziarie)

1. All'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazione, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "gli istituti superiori di studi musicali non statali e le accademie non statali di belle arti" sono inserite le seguenti: "che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera *e*), della legge 21 dicembre 1999 n. 508";

b) al comma 2, primo periodo, inserire in fine le seguenti parole: "; entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione si procede in via prioritaria alla statizzazione delle istituzioni che hanno avuto come unico ente gestore e finanziatore le rispettive province di appartenenza oppure i rispettivi comuni, anche congiuntamente, a condizione che questi ultimi siano in condizioni di dissesto finanziario".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui al comma 3, dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

10.0.31 (testo 2)

ROMEO, CALDEROLI, ARRIGONI, TOSATO, NISINI, FAGGI, MONTANI, SOLINAS, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBÌ, MARIN, MARTI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, TESEI, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure urgenti di semplificazione finanziaria per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno)

1. Al fine di accelerare il miglioramento e il ricambio del vestiario del personale della Polizia di Stato è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.

2. Al fine di assicurare il medesimo trattamento a tutto il personale del Comparto sicurezza e difesa in relazione al valore dei buoni pasto, a decorrere dal 1 marzo 2019 e sino alla data di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fatta salva l'autonomia negoziale, l'importo del buono pasto spettante al personale di cui al predetto articolo 46 è fissato in 7 euro. Ai conseguenti oneri, pari a complessivi euro 746.360 per l'anno 2019 e a euro 895.632 a decorrere dall'anno 2020, comprensivi degli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, per la quota parte destinata a ciascun corpo di polizia e delle forze armate, ivi incluso il Corpo delle Capitaneria di porto, nonché degli effetti degli oneri indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, come incrementata dall'articolo 1, comma 442, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Ai fini di una più ottimale funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è disposto quanto segue:

a) per le finalità di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile", sono incrementati di 449.370 euro per l'anno 2019, di 407.329 euro per l'anno 2020, di 1.362.890 euro per l'anno 2021 e di 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2022. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di

spesa, pari a euro 27.520.213 per l'anno 2019, pari a euro 21.578.172 per l'anno 2020, pari a euro 22.533.733 per l'anno 2021 e a euro 22.670.843 a decorrere dall'anno 2022;

b) al Capo VI del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

Il titolo della rubrica del Capo è così modificato: "Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria",

Il titolo della rubrica dell'articolo 12 è così modificato: "Disposizioni transitorie e finali";

All'articolo 12, prima del comma 1, è inserito il seguente: "01. In prima applicazione e limitatamente al biennio 2019-2020, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato e integrato dal presente decreto, è determinata in sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica.". Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b), numero 3, è autorizzata la spesa di 350.630 euro per l'anno 2019, di 592.671 per l'anno 2020 e di 137.110 euro per l'anno 2021.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da destinare all'incremento dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia e del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i due Fondi. Il fondo di cui al presente comma può essere incrementato fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante le risorse derivanti da risparmi strutturali di spesa corrente di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ulteriori rispetto all'importo massimo ivi previsto, da individuare con le medesime modalità previste dal predetto comma 152.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1,3, lettera a) e lettera b), numero 3 e 4, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 8 milioni di euro per l'anno 2020, a 12 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 e a 7,5 milioni a decorrere dall'anno 2027 si provvede:

a) quanto a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 8 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e a 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2019-2021, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;;

b) con esclusivo riferimento alla copertura degli oneri derivanti dal comma 4, quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.;

6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 149, secondo periodo, è soppresso;
- b) il comma 151 è sostituito dal seguente:

"151. All'onere di cui al comma 149, pari a 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2019-2021, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

b) quanto a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione delle spese relative ai compensi per lavoro straordinario del personale dell'amministrazione civile dell'interno del programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica"

nell'ambito della missione "Ordine pubblico e sicurezza", del programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" nell'ambito della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" e del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" nell'ambito della missione "Soccorso civile". È conseguentemente rideterminato in riduzione il limite di spesa di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017;

c) quanto a 11 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante riduzione del fondo di cui al comma 748 del presente articolo"».

Art. 11.

11.17 (testo 2)

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con decorrenza non anteriore al 10 marzo 2019 e non posteriore al 10 settembre 2019, l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta

di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:

a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2018 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018 n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare;

c) previa verifica dei requisiti di cui alla lettera b), mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b);

d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive modificazioni, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

2-*ter*. Il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 1116 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.

2-*quater*. All'articolo 26 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53 sono apportate le seguenti modifiche:

1) *Al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino al 30 giugno 2019.».*

2) *Al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2010, n. 302, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1 luglio 2019.».*

2-quinquies. All'articolo 1, comma 441, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 le parole: «Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione in,» sono sostituite dalle seguenti «In».

11.0.3 (testo 2)

GRASSI, SANTILLO, MORONESE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione amministrativa in materia di posizioni organizzative degli Enti Locali)

1. Fermo restando quanto previsto dai commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui all'articolo 13 e seguenti del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del CCNL 2016-2018, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.»

11.0.67 (testo 2)

PARAGONE, GARRUTI, DESSÌ, CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 386)

1 All'articolo 5, primo comma, dopo le parole "articolo 3" sono aggiunte le seguenti: "prevedendo comunque che i suddetti fondi siano direttamente ripartiti tra i comuni frontalieri interessati in cui il numero di la-

voratori frontalieri residenti nel corso di ciascun anno, cui si riferisce la ripartizione, sia almeno pari a dieci."».

11.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 e proroga del termine di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247)

1. L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113.

2. Per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 si svolge entro il mese di luglio 2019.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente:

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2 è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2».

11.0.2000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica del limite di prelievo annuale per la riassegnazione delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE)

1. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, le parole: "entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 70 per cento delle risorse residue nel conto nell'anno considerato"».

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Industria, commercio e turismo)

Mercoledì 16 gennaio 2019

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(844) Deputato Angela SALAFIA ed altri. – *Disposizioni in materia di azione di classe*, approvato dalla Camera dei deputati

(583) Alessandra RICCARDI. – *Disposizioni in materia di azione di classe*
(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente GIROTTO informa che il 29 novembre scorso è stata avanzata da parte dei senatori Balboni, Teresa Bellanova, Biasotti, Caliendo, Monica Cirinnà, Cucca, Ferrari, Grasso, Fiammetta Modena, Paroli, Richetti, Anna Rossomando e Valeria Valente la richiesta di rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento. Essendo la richiesta avanzata dal prescritto numero di componenti delle Commissioni riunite, fa presente che l'esame può proseguire in sede referente, proponendo di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte in sede redigente.

Le Commissioni riunite convergono.

Il PRESIDENTE informa inoltre che è pervenuta, da parte del Gruppo del Partito Democratico, la richiesta di riapertura del termine

per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 844, adottato come testo base. Propone quindi di fissare il nuovo termine alle ore 13 di domani, giovedì 17 gennaio.

Il senatore CUCCA (*PD*) insiste per l'ottenimento di un termine più ampio per la presentazione degli emendamenti, considerata l'importanza della materia.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) manifesta perplessità sulla proposta del Presidente, che ben potrebbe accedere alle richieste dell'opposizione, considerato che un termine più ampio non inciderebbe sui tempi di esame dei disegni di legge.

Il presidente GIROTTO ribadisce il termine testé proposto. Comunica inoltre che la documentazione integrativa, pervenuta dai soggetti già auditi nel corso dell'esame del disegno di legge n. 844 presso la Camera dei deputati, sarà pubblicata sulla pagina *web* delle Commissioni.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 16 gennaio 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 30

Presidenza del Vice Presidente
PERILLI

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 11,05

AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 897 E CONNESSI (PREVENZIONE DI MALTRATTAMENTI A DANNO DI MINORI, ANZIANI E DISABILI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE)

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 16 gennaio 2019

Plenaria**62^a Seduta**

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 13,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario FERRARESI risponde all'interrogazione n. 3-00392. Fa presente che con l'atto di sindacato ispettivo in discussione l'interrogante ha sollevato la questione relativa alla necessità o meno di procedere alla autenticazione della sottoscrizione degli atti mediante i quali le parti in sede di negoziazione assistita dispongono di diritti su beni immobili soggetti a trascrizione nei registri immobiliari.

Rileva che la sollecitazione rivolta al Dicastero della giustizia riguarda un auspicato intervento interpretativo volto a fare chiarezza sulla questione procedurale ai fini della trascrizione dell'atto e degli effetti giuridici connessi, tenuto conto della *ratio* dell'intervento normativo che ha introdotto l'istituto della negoziazione assistita in un'ottica di degiurisdizionalizzazione e semplificazione del processo civile.

Tanto premesso, osserva che la necessità della autenticazione delle firme da parte di pubblico ufficiale in caso di atto contenente un trasferimento immobiliare è fondata sul disposto dell'articolo 5 comma. 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (convertito con la legge di conversione 10 novembre 2014, n. 16), che si riferisce espressamente agli effetti prodotti dall'accordo e alle modalità di trascrizione dello stesso, prevedendo al comma 3 che «se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione

dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato». L'articolo successivo, invece («Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio») ha ad oggetto il contenuto della convenzione e prevede al comma 3 che «l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. (...)».

Evidenzia che dai richiamati riferimenti normativi risulta dunque che nel procedimento di negoziazione assistita in cui si realizzi un trasferimento di diritti reali immobiliari è necessaria la sottoscrizione di un pubblico ufficiale, non essendo sufficiente per la trascrizione nei registri immobiliari la sottoscrizione certificata dall'avvocato.

La questione analoga, pure sollevata dall'interrogante, della forma dell'atto ai fini della trascrizione nei registri tavolari non appare presentare peculiarità rispetto alla trascrizione dei registri immobiliari in quanto ai sensi dell'articolo 31 della legge tavolare «L'intavolazione può eseguirsi se non in forza di sentenza o di altro provvedimento dell'autorità giudiziaria, di atto pubblico o di scrittura privata, purché in quest'ultimo caso le sottoscrizioni dei contraenti siano autenticate da un notaio o accertate giudizialmente».

Segnala che sotto altro profilo e con particolare riguardo all'esigenza della stretta correlazione tra le forme degli atti giuridici e i conseguenti effetti finali connessi, non può trascurarsi che la forma dell'atto ai fini della pubblicità immobiliare è prescritta dall'articolo 2657 del codice civile, secondo cui «La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente».

In sede europea, a suffragare quanto appena evidenziato, è intervenuta la Corte di Giustizia di Lussemburgo che ha, peraltro, avuto modo di affermare la conformità al diritto dell'Unione Europea della previsione nazionale «che riserva ai notai l'autenticazione delle firme apposte in calce ai documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari ed esclude, per l'effetto, la possibilità di riconoscere in tale Stato membro una siffatta autenticazione effettuata, secondo il suo diritto nazionale, da un avvocato stabilito in un altro Stato membro» (CGUE, V sez., 9 marzo 2017, C34215).

Pertanto, non risulta che l'ordinamento contempra ipotesi in cui al difensore della parte venga attribuito un potere certificativo per attività di carattere privato.

Fa presente che, nonostante il dibattito giurisprudenziale apertosi sul punto e la divergenza creatasi tra prassi seguite in diversi Tribunali volte a negare o ad ammettere la necessità dell'autentica notarile in relazione alla

negoziiazione assistita, il dato normativo richiamato appare chiaro e non risultano, allo studio del Dicastero, proposte legislative di diverso avviso.

Ciò nondimeno assicura che il Ministero certamente continuerà a verificare se il segmento procedurale dell'autentica notarile di cui discute possa concretamente aggravare il percorso semplificato scelto attraverso la negoziazione assistita, maturando eventualmente all'esito scelte normative oltre che interpretative volte a mantenere in primo luogo le garanzie di certezza delle situazioni giuridiche alle quali rispondono le regole sulla trascrizione degli atti, senza andare a detrimento della celerità di procedimenti che si collocano al di fuori del processo.

Il senatore DAL MAS (*FI-BP*), in replica, dichiarandosi insoddisfatto della risposta ottenuta, evidenzia come ad una analoga interrogazione presentata circa un anno fa il Governo all'epoca in carica avesse dato una risposta dal tenore completamente opposto.

Rileva come la questione non sia facilmente risolvibile dal momento che già oggi la giurisprudenza di merito riconosce validità all'atto di negoziazione assistita ai fini della trascrivibilità nei registri immobiliari dal momento che l'articolo 6 del decreto-legge legge che introdotto la negoziazione assistita equipara i provvedimenti di negoziazione assistita alle sentenze.

Evidenzia come sul punto si attenda una pronuncia chiarificatrice della corte di cassazione, ricordando che analogamente l'articolo 155 del codice civile già da tempo riconosce validità all'accordo di separazione consensuale ai fini della trascrizione per i trasferimenti immobiliari.

Rappresenta come se lo scopo del legislatore fosse quello di ottenere la semplificazione e la deburocratizzazione delle procedure, non sia opportuno consentire ai coniugi di accedere alla negoziazione assistita tramite avvocato, e riconoscere alla negoziazione assistita seguita poi dell'intervento del pubblico ministero gli stessi effetti di una sentenza, salvo tuttavia non riconoscere a tali provvedimenti la necessaria validità ai fini della trascrizione per il trasferimento di diritti immobiliari.

Pertanto si riserva di presentare un disegno di legge a carattere interpretativo volto a risolvere la questione.

IN SEDE REDIGENTE

(174) Nadia GINETTI ed altri. – Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati

(662) Stefania PUCCIARELLI ed altri. – Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenn

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) illustra i disegni di legge in titolo che introducono, attraverso modifiche al codice penale, misure per il contrasto del fenomeno dei matrimoni precoci e forzati.

Ricorda che, già nel corso della passata legislatura, proprio la Commissione giustizia del Senato aveva esaminato due proposte di legge (gli atti Senato nn. 638 e 2441), recanti analoghe previsioni per il contrasto dei matrimoni forzati.

Passando al merito, fa presente che il disegno di legge n. 174, di iniziativa della senatrice Ginetti e altri, si compone di tre articoli.

Più nel dettaglio l'articolo 1, comma 1, inserisce nel codice penale tre nuove disposizioni: gli articoli da 609-*terdecies* a 609-*quindecies*. Il nuovo articolo 609-*terdecies* del codice penale introduce il delitto di matrimonio forzato. La nuova fattispecie punisce con la reclusione da tre a sette anni, chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica costringe un minore di età a contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile.

Il successivo articolo 609-*quaterdecies* del codice penale reca poi le circostanze aggravanti del reato di matrimonio forzato. In particolare, la pena è della reclusione: da cinque a dieci anni se il fatto di cui all'articolo 609-*terdecies* è commesso dal genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, da parenti o affini entro il quarto grado, dal tutore, ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza; da sette a dodici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

L'articolo 609-*quindecies* del codice penale prevede, poi, nel caso di condanna per il reato di matrimonio forzato, l'applicazione delle seguenti pene accessorie: la perdita della responsabilità genitoriale; l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno; la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa; la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Il comma 2 dell'articolo 1 modifica l'articolo 444 del codice penale, escludendo dall'applicazione del patteggiamento i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-*terdecies* e 609-*quaterdecies* del codice penale.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede l'istituzione, con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un Osservatorio permanente per le azioni di prevenzione e contrasto in materia di matrimoni forzati. Di tale Osservatorio, istituito presso il Ministero della giustizia, sono chiamati a far parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della Conferenza unificata, dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, e delle organizzazioni *non profit* specificamente operanti nel settore del contrasto al fenomeno dei matrimoni forzati e matrimoni precoci (comma 1). L'Osservatorio deve redigere, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto al fenomeno dei matrimoni forzati, anche attraverso l'assistenza e il recupero sociale e scolastico delle vittime (comma 2). Infine la disposizione prevede che in ogni provincia

e città metropolitana il questore competente al rilascio dei permessi di soggiorno, debba nomina uno o più funzionari di polizia quali referenti per il contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati con il compito di agevolare i rapporti con i rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni *non profit* operanti in materia (comma 3).

L'articolo 3 reca, infine, l'entrata in vigore della legge.

Passando all'Atto Senato n. 662, di iniziativa della senatrice Pucciarelli e altri, segnala che esso consta di un articolo unico, il quale, in primo luogo, introduce all'articolo 605-*bis* del codice penale, il delitto di costrizione al matrimonio o all'unione civile, attraverso il quale è punito con la reclusione da tre ad otto anni chiunque con violenza o minaccia o facendo leva su precetti religiosi ovvero sfruttando una situazione di vulnerabilità, costringe altri a contrarre matrimonio o un'unione civile, anche in un Paese estero.

L'articolo unico del disegno di legge introduce, poi, nel codice penale un'ulteriore fattispecie criminosa: il reato di induzione al viaggio finalizzato al matrimonio (articolo 605-*ter*), il quale punisce con la reclusione da uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato (e quindi l'autore non abbia, ad esempio concorso alla realizzazione del fatto tipizzato dall'articolo 605-*bis* del codice penale), chiunque, con artifici e raggiri, violenza o minaccia, o facendo leva su precetti religiosi, ovvero sfruttando una situazione di vulnerabilità, induce altri a recarsi all'estero per contrarre matrimonio o una unione civile. Il reato si considera integrato anche se il matrimonio o l'unione civile non vengono contratti. È prevista una circostanza aggravante nel caso in cui concorrono le condizioni di cui all'articolo 609-*quater* primo comma del codice penale (età inferiore ai quattordici anni ovvero età inferiore ai sedici anni, nel caso in cui il colpevole sia ascendente, genitore, tutore o altra persona alla quale, per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, il minore è affidato o ha una relazione di convivenza). Infine l'articolo unico prevede, al nuovo articolo 605-*quater* del codice penale, un'aggravante speciale- per la quale nei casi in cui i reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile e di induzione al viaggio finalizzato al matrimonio siano commessi nei confronti di persona della famiglia, o di un minore di anni diciotto, o di una persona sottoposta alla propria autorità, tutela o curatela, o a sé affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, si applica la pena della reclusione da sei a quindici anni.

Reputa infine opportuno procedere ad un ciclo di audizioni.

Il PRESIDENTE propone quindi che la Commissione svolga una serie di audizioni.

La Commissione conviene.

La senatrice CIRINNÀ (*PD*) fa presente che sul tema sono già in corso audizioni presso la Commissione straordinaria sui diritti umani.

Il presidente OSTELLARI assicura che vi sarà il necessario coordinamento dei lavori della Commissione giustizia con le audizioni già in corso sul medesimo tema presso la Commissione straordinaria sui diritti umani.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 41

*Presidenza del Presidente
OSTELLARI*

Orario: dalle ore 13,25 alle ore 13,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 16 gennaio 2019

Plenaria

29^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Emanuela Claudia Del Re.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(677) **PETROCELLI.** – *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 2011*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso il 9 ottobre 2018.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice PACIFICO (M5S), relatrice, illustra, pertanto, gli emendamenti 3.1 e 3.0.1, pubblicati in allegato, finalizzati a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.0.1, che risulta approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Pacifico a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(678) PETROCELLI. – Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso il 10 ottobre 2018.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello della Commissione bilancio, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore CIAMPOLILLO (M5S), relatore, illustra, pertanto, gli emendamenti 3.1 e 3.0.1, pubblicati in allegato, finalizzati a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento 3.0.1, che risulta approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Ciampolillo a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 48 (LE NUOVE PROSPETTIVE GEOPOLITICHE NEL CORNO D'AFRICA E IL RUOLO DELL'ITALIA)

Il presidente PETROCELLI fa presente che, nell'ambito dell'Affare assegnato n. 48 (Le nuove prospettive geopolitiche nel Corno d'Africa e il ruolo dell'Italia), sono stati auditi, in sede di Ufficio di Presidenza, mercoledì 9 gennaio scorso, il ministro plenipotenziario Luciano Pezzotti, Inviato speciale del Ministero degli affari esteri per il Corno d'Africa, e martedì 15 gennaio scorso, Emanuela Del Re, Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i quali hanno consegnato della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 677**Art. 3.****3.1**

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. – (*Copertura finanziaria*). – 1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), relativamente agli articoli 4 e 7, è autorizzata la spesa di 105.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 109.720 euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), relativamente agli articoli 2, 3 e 8, è autorizzata la spesa di 65.020 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 67.100 euro a decorrere dall'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 170.020 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e a 176.820 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.1

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 4 e 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*),

e degli articoli 2, 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e all'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), si fa fronte con apposito provvedimento legislativo».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 678**Art. 3.****3.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (*Copertura finanziaria*). – 1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), relativamente agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 e 19, è autorizzata la spesa di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 190.450 euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), relativamente agli articoli 5, 7, 8 e al paragrafo 2.2.3 dell'annesso, è autorizzata la spesa di 610.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 624.720 euro a decorrere dall'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 790.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e a euro 815.170 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e degli articoli 5, 7 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), e del paragrafo 2.2.3 dell'Annesso all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 20 e 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e agli articoli 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), si fa fronte con apposito provvedimento legislativo».

DIFESA (4^a)

Mercoledì 16 gennaio 2019

Plenaria**16^a Seduta**

Presidenza della Presidente
TESEI

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta la presidente TESEI (*L-SP-PSd'Az*) rivolge un indirizzo di saluto al senatore Castaldi, entrato a far parte della Commissione in sostituzione del senatore Fede.

Osserva inoltre che, in ragione di tale avvicendamento, sarà necessario procedere all'elezione di un senatore Segretario.

Interviene brevemente anche il senatore FEDE (*M5S*), formulando a sua volta un indirizzo di saluto a tutti i membri della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018*, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame. Relazione non ostativa)

La presidente TESEI (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di relatrice, illustra il provvedimento in titolo, dando conto dei presupposti normativi (rinvenibili nella legge n. 234 del 2012), e rilevando, contestualmente, che nell'articolo non figurano aspetti di diretta competenza della Commissione.

Conclude formulando una proposta di relazione non ostativa (pubblicata in allegato).

Poiché nessuno chiede di intervenire, la proposta di relazione poc'anzi formulata dalla Presidente viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti ed approvata.

(989) Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

(Parere alle Commissioni 1^a e 8^a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Introduce l'esame il relatore ORTIS (*M5S*), osservando, in via generale, che il decreto-legge n. 135 del 2018, composto da 12 articoli, contiene disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. In particolare, il provvedimento si propone di superare situazioni di grave difficoltà nelle dinamiche dei rapporti di mercato e con la pubblica amministrazione; di risolvere il sovraffollamento delle strutture carcerarie, la carenza di medici di medicina generale e di dirigenti scolastici; nonché di favorire la modernizzazione dell'azione pubblica e l'informatizzazione dei rapporti fra cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche.

Rileva quindi che i profili di competenza della Commissione concernono l'articolo 7 del decreto-legge, che reca misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria, per far fronte al sovraffollamento delle strutture carcerarie e consentire, altresì, una più rapida attuazione del piano di edilizia penitenziaria.

Nel dettaglio, l'articolo, nell'assegnare nuove funzioni al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione –anche straordinaria– degli immobili in uso all'amministrazione penitenziaria; realizzazione di nuove strutture carcerarie; aumento della capienza delle strutture esistenti; gestione delle procedure di affidamento dei suddetti interventi; individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato dismessi e idonei al fine della loro valorizzazione per la realizzazione di strutture carcerarie), prevede che, nello svolgimento dei predetti compiti, possa avvalersi anche del personale del Genio militare del Ministero della difesa, attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Il relatore osserva inoltre che, al fine di rendere più efficiente la selezione degli immobili demaniali in uso al Ministero della difesa. Anche sul piano energetico, si potrebbe altresì cogliere l'occasione per inserire una specifica disposizione che consenta al Genio militare di intervenire direttamente sui predetti immobili.

Conclude dando lettura di una proposta di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato).

La presidente TESEI (*L-SP-PSd'Az*) constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Interviene quindi, per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo di appartenenza, il senatore VATTUONE (*PD*), sottolineando l'eccessiva eterogeneità del provvedimento e ponendosi problematica-

mente sull'effettiva sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente TESEI, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere del relatore, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 15,30.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944**

La Commissione difesa,
esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime una relazione non ostativa.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 989**

La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che l'articolo 7 del decreto-legge prevede che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per far fronte al sovraffollamento delle strutture carcerarie, possa avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del personale dei competenti Uffici del Genio militare del Ministero della difesa;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

– valutino le Commissioni di merito l'opportunità di valorizzare il ruolo degli Uffici del Genio militare nella gestione degli immobili demaniali in uso al Ministero della difesa, anche sotto il profilo del miglioramento della loro efficienza energetica.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 6

Presidenza della Presidente
TESEI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 16 gennaio 2019

Plenaria**104^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PESCO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Laura Castelli e Garavaglia.*

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(989) Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

(Parere alle Commissioni 1^a e 8^a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice ACCOTO (M5S) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, si richiede la relazione tecnica per le proposte 1.4, 1.8, 1.10, 1.30 (analogo all'1.31 e 1.32), 1.34, 1.0.4 (analogo all'1.0.5), 1.0.14, 1.0.17 (analogo all'1.0.18), 1.0.26 e 1.0.27. Chiede poi conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 1.6, 1.9 e 1.0.22. Osserva che occorre inoltre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.7 (che raddoppia la dotazione della sezione speciale del fondo), 1.17 (che estende al subappalto gli interventi di garanzia previsti dall'articolo 1, comma 1), 1.18 (sull'autocertificazione da parte delle piccole e medie imprese dei crediti vantati nei riguardi delle pubbliche amministrazioni), 1.23 (che incide sull'operatività della garanzia

della sezione speciale), 1.37 (che riduce la percentuale delle ritenute operate dagli operatori bancari e postali), 1.0.3 (sulla deducibilità fiscale delle perdite in bilancio di banche in risoluzione o in liquidazione coatta amministrativa), 1.0.7 (e l'analogo 1.0.8 sull'emissione di fattura in regime di esclusione dall'IVA), 1.0.10 (in materia di tariffe postali agevolate, ma con copertura sull'accantonamento presso il Ministero degli esteri dei fondi speciali di parte corrente), 1.0.11 (analogo al precedente, ma privo di copertura) e 1.0.15 (che posticipa l'entrata in vigore del sistema di trasmissione telematica dei corrispettivi). Fa presente che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.22, 1.29, 1.35, 1.36, 1.38, 1.44 (già 3.22), 1.0.24 e 1.0.25. Rileva la necessità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 1.39, 1.40 e 1.0.28. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, rileva che comporta maggiori oneri la proposta 2.0.1. Occorre inoltre valutare l'emendamento 2.0.5, ai fini della corresponsione degli emolumenti al commissario e al vicecommissario della Sogin. Richiede quindi la relazione tecnica sulla proposta 2.0.6. Osserva poi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, richiede la relazione tecnica sulle proposte 3.1, 3.13, 3.15, 3.37, 3.43, 3.50, 3.51, 3.53, 3.56, 3.57, 3.80, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.91, 3.92, 3.93, 3.98, 3.99, 3.111, 3.112, 3.113, 3.114, 3.116, 3.117 e 3.125. Segnala quindi che occorre valutare la proposta 3.3 (analoga al 3.4) in termini di effetti sul gettito previdenziale e portata normativa dell'emendamento 3.16 sulla ridefinizione della giornata lavorativa in agricoltura. Occorre inoltre valutare, per gli effetti sulle entrate, gli emendamenti 3.19, 3.106, 3.115 e 3.118. In merito all'emendamento 3.32, rileva la necessità di valutare gli effetti della lettera *b*) che aumenta il limite al di sotto del quale è possibile effettuare pagamenti nelle attività «compro oro» senza mezzi elettronici. Occorre poi valutare gli analoghi emendamenti 3.68 e 3.69, che aboliscono l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per i distributori automatici di vendita diretta del latte crudo. Vanno inoltre valutati gli effetti sulle entrate degli analoghi emendamenti 3.75, 3.76, 3.77 e 3.78 sulla qualificazione come agricola dell'attività enoturistica. Rileva, altresì, la necessità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 3.24. Osserva poi che comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.7, 3.14, 3.20, 3.21, 3.38, 3.44, 3.54, 3.55, 3.96, 3.97, 3.101, 3.105, 3.109 e 3.110. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

In merito agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3, richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.26, 3.0.27, 3.0.37, 3.0.38, 3.0.41, 3.0.42, 3.0.43, 3.0.44, 3.0.45, 3.0.51, 3.0.58, 3.0.59, 3.0.60, 3.0.64, 3.0.66, 3.0.68, 3.0.69, 3.0.70, 3.0.78, 3.0.88, 3.0.90, 3.0.97, 3.0.99, 3.0.100, 3.0.108, 3.0.111, 3.0.112, 3.0.117, 3.0.120, 3.0.124, 3.0.126, 3.0.127, 3.0.132, 3.0.133, 3.0.134, 3.0.136, 3.0.137 e 3.0.141. Os-

serva che comportano maggiori oneri le proposte 3.0.16, 3.0.24, 3.0.25, 3.0.29, 3.0.30, 3.0.39, 3.0.40, 3.0.54, 3.0.55, 3.0.62, 3.0.63, 3.0.84, 3.0.87, 3.0.91, 3.0.92 (limitatamente al capoverso «Articolo 3-bis»), 3.0.93, 3.0.115, 3.0.116, 3.0.118, 3.0.122, 3.0.123, 3.0.125, 3.0.135 e 3.0.140. Va inoltre valutato l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nel comma 2 dell'emendamento 3.0.3, con riguardo all'attività delle camere di commercio, nonché negli emendamenti 3.0.107, 3.0.109 e 3.0.139. Segnala che occorre valutare l'emendamento 3.0.22 (analogo al 3.68 e 3.69) che abolisce l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per i distributori automatici di vendita diretta del latte crudo. Vanno quindi valutati gli emendamenti 3.0.23, che amplia i casi di esclusione dalla decadenza dei benefici per la proprietà diretta coltivatrice, e gli analoghi emendamenti 3.0.47, 3.0.48, 3.0.49 e 3.0.50 che escludono gli imprenditori agricoli dall'obbligo di versare i contributi annuali alla Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari. Chiede quindi chiarimenti sulla compatibilità con la normativa europea della proposta 3.0.52 sul commercio al dettaglio su aree pubbliche demaniali marittime, nonché della proposta 3.0.57 sulla durata delle concessioni demaniali lacuali. Chiede inoltre conferma dell'assenza di oneri correlati alle proposte 3.0.53, che estende le zone che possono essere escluse dal demanio marittimo, 3.0.61 (sulle attività accessorie a quelle turistico-balneari) e 3.0.74 sulle attività faunistico-venatorie. Rileva che occorre valutare gli effetti sui conti pensionistici della proposta 3.0.65. Chiede poi conferma del carattere ordinamentale degli emendamenti 3.0.81 (modifica della disciplina del Durc), 3.0.130 (sull'accollo del debito di imposta altrui) e 3.0.131 (sull'invito al contraddittorio endoprocedimentale). In merito all'emendamento 3.0.89 sugli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, chiede conferma della compatibilità della proposta con la clausola di invarianza finanziaria recata dalla normativa di riferimento (ossia l'articolo 8 della legge n. 238 del 2010). Chiede inoltre conferma dell'assenza di oneri correlati agli analoghi emendamenti 3.0.113 e 3.0.114 sulla rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, nonché alla proposta 3.0.143 (che sembra ampliare l'ambito di esclusione dalla razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica). Segnala che occorre valutare le proposte 3.0.121 (sul regime di adempimento collaborativo), 3.0.128 (sulla fatturazione elettronica negli asili nido e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali) e 3.0.144 (sul termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap). Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti aggiuntivi all'articolo 3. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, fa presente che occorre valutare, in relazione al testo, la proposta 4.2, che, alla lettera *b*), allunga a 60 mesi (rispetto ai 48 del decreto-legge) il periodo di rateizzazione nel versamento della somma da sostituire al bene pignorato. Fa presente che occorre valutare altresì l'emendamento 4.8 che, nel modificare il comma 4 dell'articolo 4, estende in maniera indefinita l'ambito di applicazione della nuova normativa sulle procedure esecutive, mentre il comma 4 vigente esclude l'applicazione della nuova normativa alle esecuzioni iniziate

prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Chiede inoltre conferma dell'invarianza finanziaria dell'emendamento 4.13 che dispone il pagamento da parte delle amministrazioni statali delle spese per fitti, censi, canoni e livelli attraverso titoli di spesa informatici, in luogo dei mandati informatici previsti dalla normativa vigente. Osserva che occorre valutare gli effetti della proposta 4.0.8 che esonera Equitalia Giustizia Spa dal rispetto della normativa sui divieti e sulle limitazioni di assunzione di personale previste per le società a partecipazione pubblica. In merito all'emendamento 4.0.14, chiede chiarimenti sui possibili oneri amministrativi correlati alla possibilità per gli enti locali e i loro agenti della riscossione di accedere gratuitamente alle banche dati pubbliche ivi indicate, ai fini dell'attività di riscossione e accertamento. Rileva quindi la necessità di valutare i possibili oneri amministrativi derivanti dall'emendamento 4.0.17 sull'elezione del domicilio digitale da parte delle pubbliche amministrazioni.

Chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi derivanti dalla proposta 4.0.25 che dispone la cancellazione automatica delle ipoteche e della riscossione coattiva, nel momento in cui il debitore ha integralmente pagato le somme dovute agli agenti della riscossione. Rileva la necessità di valutare poi l'emendamento 4.0.26 che estende la sospensione del pagamento delle rate ai beneficiari di mutui agevolati anche ai casi di crediti iscritti a ruolo o per i quali sia stato avviato un contenzioso. Chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi per la proposta 4.0.27 che obbliga l'Inps ad inviare avvisi bonari prima di procedere all'iscrizione a ruolo. In merito all'emendamento 4.0.28 che autorizza, per l'anno 2019, la spesa di 10 milioni di euro in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti della valanga di Rigopiano, chiede conferma della disponibilità delle relative risorse presso il fondo per le esigenze indifferibili. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti relativi all'articolo 4.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli analoghi emendamenti 5.34, 5.35 e 5.36, con riguardo al possibile contenzioso connesso alla conclusione inderogabile delle procedure di aggiudicazione entro il prossimo 30 giugno. Osserva che comporta minori entrate la proposta 5.0.14, laddove dispone la sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali. Comporta invece maggiori oneri l'emendamento 5.0.15 che dispone la riassegnazione di risorse cadute in perenzione. Osserva che occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 5.0.16, 5.0.18, 5.0.19, 5.0.26 (analogo al 5.0.27) e 5.0.28. Chiede conferma della disponibilità sul Fondo per lo sviluppo e la coesione delle risorse poste a copertura dell'emendamento 5.0.21. Chiede inoltre conferma dell'assenza di onerosità, connessi anche a profili di incompatibilità con la normativa europea, dell'emendamento 5.0.24 in materia di responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di veicoli e di natanti. Rileva che occorre valutare i possibili effetti finanziari negativi, in termini di aumenti del trattamento economico, dell'emendamento 5.0.29, sull'utilizzo per mansioni superiori

di dipendenti inquadrati in categorie subordinate. Chiede quindi conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli analoghi emendamenti 5.0.30 e 5.0.31 sull'agevolazione dei consumi di elettricità per i consorzi di bonifica e di irrigazione. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti relativi all'articolo 5.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, osserva che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 6.1 sui rifiuti speciali (analogo al 6.2 e 6.8), 6.10, 6.13, 6.0.1, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.15, 6.0.17, 6.0.28, 6.0.31, 6.0.37 e 6.0.41 (analogo al 6.0.42). Rileva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 6.3 (analogo al 6.4), 6.12, 6.0.43 e 6.0.46. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 6.0.2, 6.0.3, 6.0.14, 6.0.16, 6.0.22, 6.0.23, 6.0.24, 6.0.26, 6.0.27 e 6.0.39 (analogo al 6.0.40). Fa presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, rileva che occorre valutare le proposte 7.1, 7.2, 7.0.6 e 7.0.7. Osserva quindi la necessità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 7.0.10. Fa, infine, presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8, chiede conferma della disponibilità delle risorse previste a copertura dell'emendamento 8.5. Comportano inoltre minori entrate le analoghe proposte 8.13 e 8.14, che restringono l'ambito dei soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali. Con riferimento all'emendamento 8.16, in tema di registro degli amministratori di condominio, rileva che occorre valutare l'introduzione di una clausola di neutralità finanziaria che ponga integralmente a carico degli interessati le spese di tenuta del registro e di organizzazione dei corsi di formazione. Con riguardo alle proposte 8.0.1 e 8.0.2 (in materia di servizi informatici delle pubbliche amministrazioni), 8.0.37 (sulla digitalizzazione delle firme per il deposito delle liste elettorali) e 8.0.43 (sulla implementazione di un sistema centralizzato di prenotazione per la revisione dei veicoli), osserva che risulta necessario verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria. Rileva che occorre valutare gli eventuali effetti onerosi, per la finanza pubblica, degli analoghi emendamenti 8.0.16, 8.0.21 (limitatamente al comma 1, lett. c), 8.0.31, 8.0.32 e 8.0.33, volti ad escludere l'imposizione di oneri finanziari a carico degli operatori di telecomunicazioni. Fa quindi presente che occorre altresì valutare i profili finanziari delle proposte 8.0.40 (in tema di semplificazioni contabili per la gestione collettiva dei diritti d'autore), 8.0.42 (in tema di contributi finanziari per la Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi), con riguardo ad eventuali effetti di cassa, 8.0.44 (che prevede una serie di esenzioni per l'accesso alle zone a traffico limitato dei centri abitati) e 8.0.45 (in materia di digitalizzazione dei documenti di circolazione e di dotazioni informatiche delle forze di polizia stradale). Osserva, inoltre, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 8.0.34 e sulle analoghe proposte 8.0.35 e 8.0.36. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti relativi all'articolo 8.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, segnala che occorre valutare gli emendamenti 9.1 (che riconosce a tutti i medici abilitati all'esercizio professionale, con esperienza triennale in attività di medicina generale, il diritto ad esercitare l'attività professionale di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale); 9.5 (che amplia l'ambito dei medici che le regioni possono inquadrare nei ruoli della dirigenza medica); gli analoghi 9.7 e 9.8 (che consente di utilizzare per le esigenze di medicina generale i cd. Medici generici ambulatoriali); 9.0.8 (che interviene sull'età massima per il collocamento a riposo del personale della dirigenza medica); gli analoghi 9.0.9 e 9.0.10 (in relazione all'incidenza sulla spesa farmaceutica di farmaci orfani e malattie rare); 9.0.35 (che applica al personale medico INAIL gli istituti normativi ed economici della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale); 9.0.39 (in materia di classificazione dei dispositivi acustici ai fini dei livelli essenziali di assistenza), nonché la proposta 9.0.41 (che, nel prevedere la ricognizione del fabbisogno di personale del SSN, abroga alcune disposizioni sulla razionalizzazione della spesa sanitaria).

Fa quindi presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 9.2 (che amplia l'ambito dell'articolo 9 anche alla medicina di emergenza-urgenza, rendendo inoltre più stringente per le regioni il ricorso a misure di limitazione del massimale degli assistiti o all'organizzazione di corsi di formazione); sulle analoghe proposte 9.0.1, 9.0.2 e 9.0.3 (che istituiscono un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria nell'ambito degli IRCCS), nonché sul 9.0.26 (per la quantificazione dell'onere correlato al riconoscimento della indennità di esclusività). Osserva che comportano maggiori oneri la proposta 9.0.5, per incapienza delle risorse previste a copertura degli oneri, gli analoghi emendamenti 9.0.24, 9.0.25, 9.0.27 e 9.0.28 (in tema di riconoscimento dell'indennità di esclusività del rapporto con lo Stato) e la proposta 9.0.40 (che istituisce nell'ambito del SSN il ruolo del personale socio-sanitario). Chiede conferma dell'assenza di oneri correlati alla proposta 9.0.22 (in tema di semplificazione farmaceutica), nonché della disponibilità delle risorse poste a copertura degli oneri recati dall'emendamento 9.0.42. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti relativi all'articolo 9.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, fa presente che comportano maggiori oneri gli emendamenti 10.9 e 10.16 (limitatamente al comma 4-ter del capoverso 5, lett. *f*). Osserva che occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 10.4, 10.10, 10.11 e 10.12 (che prevedono una sanatoria, con immissione in ruolo dei ricorrenti, per i contenziosi sul concorso 2011 per dirigenti scolastici); per gli analoghi 10.6 e 10.7 (in tema di obblighi gravanti, in tema di sicurezza, sul Proprietario dell'edificio scolastico); per gli analoghi 10.13 e 10.14 (in tema di inserimento dei docenti abilitati nelle graduatorie ad esaurimento); per il 10.16 (limitatamente al capoverso 5, lett. *h*), n. 1, che istituisce una nuova graduatoria permanente), nonché per il 10.35 (in tema di criteri di corresponsione dell'indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche). Segnala che risulta necessario acquisire la relazione

tecnica sugli analoghi emendamenti 10.22 e 10.23 (che introducono, nel d.lgs. 81 del 2008 sulla sicurezza sul lavoro, un nuovo capo in materia di istituzioni scolastiche). Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura degli oneri recati dall'emendamento 10.8, nonché conferma dell'assenza di oneri in relazione alla proposta 10.36. In merito agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 10, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 10.0.7, 10.0.14, 10.0.22, 10.0.27, 10.0.30 e 10.0.31. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 10.0.23. Segnala poi che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 10.0.10 (in tema di personale docente delle università non statali), 10.0.16 (che estende al personale universitario la disciplina delle spese di missione stabilita per gli enti di ricerca), 10.0.20 (che prevede incentivi per il ritorno e la stabilizzazione dei ricercatori all'estero), 10.0.28 e 10.0.29 (entrambi in materia di addizionale comunale sui diritti aeroportuali). Chiede conferma dell'assenza di oneri per la finanza pubblica delle proposte 10.0.2 (in tema di scuole dell'infanzia paritarie), 10.0.15 (in tema di chiamata diretta dei professori universitari), 10.0.19 (che prevede la facoltà di incrementare le borse di dottorato di ricerca) e 10.0.32 (recante misure organizzative in materia di equa ripartizione per irragionevole durata del processo), per quest'ultima proposta potendosi valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

In merito ai subemendamenti riferiti all'emendamento 10.0.1000, segnala che occorre valutare i profili finanziari connessi alle analoghe proposte 10.0.1000/25, 10.0.1000/26 e 10.0.1000/27, che intervengono sui criteri di quantificazione del valore di subentro per determinate concessioni autostradali. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti relativi all'articolo 10.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 1.4, per insufficienza delle risorse sul fondo previsto a copertura; 1.8, in quanto incrementa la rischiosità degli interventi del fondo di garanzia, con effetti finanziari negativi; 1.10, per incapienza delle risorse poste a copertura; 1.30, 1.31 e 1.32, per gli effetti negativi derivanti dall'incremento dei rischi connessi al fondo di garanzia; 1.34, incidendo la copertura su risorse per cui è in fase di definizione l'impegno di spesa; 1.0.14, la cui applicazione comporterebbe l'esaurimento delle risorse disponibili nel Fondo già nei primi mesi del 2019, nonché 1.0.26, con particolare riguardo al comma 9 che, prevedendo la deducibilità delle perdite ivi previste, produce effetti negativi in termini di gettito.

Chiede quindi di valutare l'accantonamento, al fine di svolgere approfondimenti istruttori, dell'emendamento 1.0.4, analogo all'emendamento 1.0.5, delle analoghe proposte 1.0.17 e 1.0.18, per le quali preannuncia la prossima presentazione di una relazione tecnica, nonché degli emendamenti 1.0.27 e 1.0.22.

Formula, poi, una valutazione contraria, per incapienza delle risorse previste a copertura, con riguardo agli emendamenti 1.6 e 1.9.

Su richiesta del senatore ERRANI (*Misto-LeU*) e con l'assenso del sottosegretario Laura Castelli, il PRESIDENTE prospetta l'accantonamento, per un supplemento di istruttoria, anche della proposta 1.0.26.

Il senatore MANCA (*PD*) invita il Governo a non giustificare l'avviso contrario in sede consultiva, sulla base di una presunta mancanza di copertura dei relativi emendamenti, quando in realtà esso è motivato solo da un orientamento politico contrario all'utilizzo delle risorse interessate.

Il sottosegretario Laura CASTELLI assicura che la posizione del Governo, in sede consultiva, si fonda esclusivamente su considerazioni attinenti ai profili di finanza pubblica, con riferimento agli impegni già definiti o in via di perfezionamento.

Proseguendo nella valutazione degli emendamenti, esprime un avviso di semplice contrarietà sulla proposta 1.7, che comporta una riduzione delle risorse disponibili per la gestione ordinaria del Fondo di garanzia e sull'emendamento 1.17, che prevede una estensione della platea dei destinatari degli interventi di garanzia con possibili effetti finanziari. Sulla proposta 1.0.10, rileva la mancanza di opportuni meccanismi di limitazione della spesa a fronte della configurabilità di diritti soggettivi. Ravvisa quindi la necessità di acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 1.18, per il quale chiede l'accantonamento, nonché per le analoghe proposte 1.0.7 e 1.0.8, mentre formula una valutazione contraria, per i profili finanziari, sulla proposta 1.23, che concedendo una garanzia ulteriore rispetto all'ammontare del finanziamento richiesto, incide sulla rischiosità del Fondo con effetti finanziari negativi; sulla proposta 1.37, per effetti finanziari negativi non quantificati; sugli emendamenti 1.0.3 e 1.0.15, perché determinano evidentemente una riduzione del gettito, nonché per la proposta 1.0.11, per mancanza di copertura.

Concorda con la segnalazione della relatrice sulla maggiore onerosità degli emendamenti 1.22, 1.29, 1.35, 1.36 e 1.0.25, mentre esprime un avviso di nulla osta sulla proposta 1.38, trattandosi di una correzione meramente formale, che si rende necessaria per rimediare ad un errore materiale presente in una disposizione della legge di bilancio. Chiede quindi di valutare l'accantonamento delle proposte 1.44 (*già* 3.22) e 1.0.24, per cui è stata preannunciata una riformulazione.

Sulle proposte per le quali la relatrice chiede di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza, esprime un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.40, che rischierebbe di ricondurre la Cassa depositi e prestiti nell'ambito del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, con rilevanti effetti negativi per la finanza pubblica, mentre ritiene opportuno l'accantonamento, per approfondimenti, delle proposte 1.39 e 1.0.28, in attesa, per quest'ultimo, di un parere del Dipartimento delle finanze.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) chiede chiarimenti sulla valutazione dell'emendamento 1.4, che non sembra presentare criticità sotto il profilo finanziario, ma eventualmente una differenza di vedute nel merito. Sollecita quindi una rivalutazione dell'emendamento 1.0.10, che può meritare, al massimo, un parere di semplice contrarietà, in assenza di evidenti criticità dal punto di vista finanziario.

La senatrice PIRRO (*M5S*) fa presente che, in realtà, la proposta 1.4 comporta un incremento delle risorse del fondo speciale, presentando quindi anche profili rilevanti per la finanza pubblica.

Il senatore MANCA (*PD*) aggiunge, al riguardo, che l'aumento della platea dei beneficiari può comportare, altresì, un problema di adeguatezza della copertura finanziaria.

La relatrice ACCOTO (*M5S*), in relazione alla sollecitazione del senatore Pichetto Fratin, prospetta un parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.0.10.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), in relazione all'emendamento 1.17, che estende gli interventi di garanzia al subappalto, chiede al Governo se, al di là dei rilievi di carattere finanziario, abbia intenzione di affrontare nel merito tale concreta e complessa problematica.

Il senatore Marco PELLEGRINI (*M5S*), nel riconoscere la rilevanza del tema, condivide l'esigenza di trovare, al riguardo, una soluzione tecnica che risulti adeguata anche dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, nel condividere l'importanza della questione, ritiene più appropriato un intervento specifico, anche mediante un autonomo disegno di legge, sul modello di quanto già sperimentato, in precedenza, dalla Regione Lombardia.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 2, concorda con la segnalazione della relatrice sulla maggiore onerosità della proposta 2.0.1, esprimendo inoltre un avviso contrario, per i profili finanziari, sull'emendamento 2.0.5, che comporta oneri non quantificati e non coperti. Chiede, quindi, l'accantonamento della proposta 2.0.6, per la quale è in via di predisposizione una relazione tecnica.

Passando a trattare degli emendamenti relativi all'articolo 4, ritiene opportuno accantonare l'esame delle proposte 4.2 e 4.0.8, per approfondirne le criticità finanziarie; degli emendamenti 4.0.14, 4.0.17, 4.0.25, per i quali risulta necessario acquisire una relazione tecnica, nonché della proposta 4.0.27, sulla quale richiede l'avviso dell'INPS e del Ministero del lavoro. Formula quindi una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.8, che determina effetti negativi

sui saldi di finanza pubblica nel caso di crediti vantati dalle Pubbliche amministrazioni, e 4.0.26 che, ampliando la platea dei beneficiari della sospensione delle rate del mutuo agevolato, produce effetti in termini di fabbisogno.

Conferma, infine, l'invarianza finanziaria dell'emendamento 4.13 e la disponibilità delle risorse presso il Fondo per le esigenze indifferibili, previste a copertura degli oneri dell'emendamento 4.0.28, di cui peraltro preannuncia la presentazione di una riformulazione, in sede referente, per modificare l'individuazione delle risorse poste a copertura.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) osserva che il parere contrario sull'emendamento 4.0.14, in materia di accesso gratuito alle banche dati pubbliche, appare contraddittorio rispetto al processo di semplificazione e digitalizzazione dell'attività amministrativa.

Esprime, quindi, perplessità sulla configurabilità di effetti finanziari onerosi correlati all'emendamento 4.0.25, in tema di cancellazione automatica delle ipoteche.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*), nel ritenere condivisibile il contenuto della proposta 4.0.25, rileva tuttavia che l'emendamento pone effettivamente problemi di copertura finanziaria.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, con riguardo all'emendamento 4.0.14, giudica più appropriato affrontare caso per caso la questione dell'accesso alla banche dati pubbliche, che coinvolge sia profili finanziari che di carattere politico-amministrativo. In merito, poi, alla proposta 4.0.25, sottolinea come la predisposizione di una relazione tecnica che quantifichi i relativi oneri, rappresenta il primo passaggio per definire in modo adeguato la questione ivi trattata, sicuramente meritevole di attenzione, nel rispetto delle regole di contabilità.

La relatrice ACCOTO (*M5S*), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 1, 2 e 4 del decreto-legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.8, 1.10, 1.30, 1.31, 1.32, 1.34, 1.0.14, 1.6, 1.9, 1.23, 1.37, 1.0.3, 1.0.11, 1.0.15, 1.22, 1.29, 1.35, 1.36, 1.0.25, 1.40, 2.0.1, 2.0.5, 4.8 e 4.0.26.

Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.7, 1.17, 1.0.7, 1.0.8 e 1.0.10.

Il parere è non ostantivo su tutte le restanti proposte relative agli articoli 1, 2 e 4, a eccezione degli emendamenti 1.0.4, 1.0.5, 1.0.17, 1.0.18, 1.0.26, 1.0.27, 1.0.22, 1.18, 1.44 (*già* 3.22), 1.0.24, 1.39, 1.0.28, 2.0.6, 4.2, 4.0.8, 4.0.14, 4.0.17, 4.0.25 e 4.0.27, nonché sulle riformulazioni, sui quali il parere rimane sospeso.»

La proposta di parere avanzata dalla relatrice è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 16 gennaio 2019

Plenaria

80^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(989) Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

(Parere alle Commissioni 1^a e 8^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazione (il cui testo è pubblicato in allegato), che viene posto in votazione.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) osserva che il decreto-legge in esame, oltre alle disposizioni menzionate nello schema di parere, sostanzialmente condivisibili, contempla un insieme eccessivamente eterogeneo di materie, oggetto di misure fortemente criticabili, quali quelle di cui all'articolo 7, in materia di edilizia penitenziaria. Auspica inoltre, rispetto all'articolo 1, un monitoraggio dell'efficacia dopo un periodo congruo. Dichiarando quindi il voto di astensione del proprio Gruppo.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) considera le misure recate dall'articolo 1 utili alla doverosa salvaguardia delle imprese, con particolare riferimento alle situazioni debitorie non derivanti da condotte colpevoli. In merito alle procedure di pignoramento e di recupero dei crediti, in analogia con quanto sta accadendo sul fronte degli NPL per il settore bancario, segnala inoltre la necessità di misure che tutelino gli operatori rispetto ad iniziative speculative evitando il ripetersi di ribassi eccessivi nelle vendite all'asta. Dichiarò infine il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore PEROSINO (*FI-BP*), nel motivare il proprio voto di astensione, fa presente la necessità di una soluzione generale del problema dei ritardi nei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, così da poter liberare risorse da destinare ad altre forme di sostegno al credito a favore delle piccole e medie imprese. Fa inoltre presente l'esigenza di una maggiore rapidità delle procedure a tutela del credito. Dopo aver espresso una valutazione positiva rispetto all'articolo 7 e all'innalzamento della soglia per l'affidamento diretto dei lavori pubblici fa riferimento all'articolo 2, sostenendo l'opportunità di una completa ristrutturazione della società Alitalia, finalizzata a consentire un nuovo ingresso nel mercato. Auspica quindi che il Governo segua con attenzione gli interventi normativi in materia di imposizione sugli enti *non profit*.

Il rappresentante del GOVERNO assicura tale impegno.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva lo schema di parere posto in votazione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) auspica un comune impegno dei Gruppi, affinché la partecipazione della Commissione all'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2019, presso le Commissioni 6^a e VI congiunte possa risultare altamente costruttiva.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) ritiene che l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, motivata dall'emanazione di un provvedimento reso necessario dall'ennesima situazione di crisi bancaria con origini note e risalenti nel tempo, costituisca un'occasione utile a comprendere gli spunti di novità caratterizzanti l'azione del Governo in un contesto normativo europeo, la cui adozione ricade sotto la responsabilità della maggioranza della scorsa legislatura, di fatto sfavorevole al sistema del credito italiano.

Il senatore LANNUTTI (*M5S*) rammenta la situazione di rischio di diversi istituti bancari, con la possibilità di effetti negativi sulle finanze pubbliche; pone poi l'esigenza di ottenere chiarimenti sul protrarsi dell'attesa della nomina del presidente della Consob, pur a fronte di un'indicazione univoca delle forze di maggioranza sul nome di Marcello Minenna.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente BAGNAI avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 989**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per le parti di competenza, l'atto in titolo,

osservato che:

l'articolo 1 del decreto interviene positivamente a sostegno delle piccole e medie imprese che, pur vantando crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica amministrazione versano in difficoltà economiche a causa del ritardato pagamento dei crediti: a loro favore è prevista una garanzia sui debiti contratti nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari, con una ristrutturazione del debito bancario assistita da garanzia pubblica;

l'articolo 4 contiene alcune modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata, volte a rendere più agevole per il debitore – in generale e non solo nel caso in cui egli sia titolare di crediti nei confronti della pubblica amministrazione – l'accesso all'istituto della conversione del pignoramento;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 591 del codice di procedura civile, in modo da evitare che nelle aste immobiliari, dopo quattro aste andate deserte per assenza di offerte e successivi ribassi, beni immobili di imprese e cittadini, siano venduti ed aggiudicati ad un prezzo eccessivamente inferiore al valore stimato dal tribunale. Appare opportuno infatti superare l'attuale situazione che consente la vendita all'asta con percentuali di prezzo anche inferiori al 20 per cento, con l'irragionevole conseguenza che il debitore rimane tale anche dopo la procedura d'asta e al contempo il creditore vede insoddisfatte le aspettative di recupero del credito.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Mercoledì 16 gennaio 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 31

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 10,10 alle ore 10,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

47^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE REDIGENTE

(641) Michela MONTEVECCHI e PATUANELLI. – Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, senatrice Vanin, ha svolto la relazione introduttiva.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) interviene proponendo di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.

Conviene la Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito della discussione è rinviato.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. – Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(753) PITTONI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti

(880) Loredana DE PETRIS. – Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abrogazione delle disposizioni in materia di chiamata diretta dei docenti

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il PRESIDENTE comunica che, la Commissione 11^a ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 763. La Commissione bilancio ha invece rinviato il seguito dell'esame del disegno di legge e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore RUFA (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, con il quale si intende prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, le condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di soggetti particolarmente deboli e vulnerabili, ossia dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole d'infanzia e delle persone ospitate in strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e delle persone con disabilità. Il disegno di legge precisa che resta fermo il patto di corresponsabilità educativa, attualmente previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria ma che si prevede di estendere alla scuola primaria, che definisce diritti e doveri nel

rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. L'articolo 2 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo in materia di formazione del personale dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. In particolare, il Governo è chiamato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la definizione delle modalità relative alla valutazione attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura, nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale. Si sofferma quindi sui principi e criteri direttivi della delega, richiamando la previsione di adeguati requisiti di carattere psicoattitudinale degli educatori e del personale, docente e non docente, da verificare al momento dell'assunzione e, successivamente, con cadenza periodica, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dall'espletamento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità. Altri principi di delega riguardano la previsione di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori; di incontri periodici e regolari di *équipe* di operatori; di colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie e operatori o educatori; di adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni; di misure per il rilevamento precoce dei casi di *stress* da lavoro.

Riferisce quindi sulla procedura di adozione del decreto legislativo e sulla definizione di linee guida sulle modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, demandata a un decreto interministeriale.

Si sofferma quindi sull'articolo 4, che prevede la possibilità di installare sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, vietando l'uso di *webcam*. Le immagini rilevate dai sistemi di videosorveglianza sono criptate e conservate, in un *server* dedicato appositamente installato nella struttura, per la durata di sei mesi dalla data della registrazione. Le modalità di conservazione devono garantire che i dati trattati siano sicuri e protetti da accessi abusivi; sono indicate specifiche competenze del Garante per la protezione dei dati personali volte a regolamentare, in particolare, la tutela e il trattamento dei dati personali coinvolti dall'applicazione dei sistemi di videosorveglianza in questione, l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, nonché a verificare preliminarmente l'idoneità tecnica dei dispositivi. L'accesso alle registrazioni dei sistemi è vietato, fatta salva la possibilità che siano acquisite, su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero, come prova documentale nel procedimento penale. Per procedere all'installazione dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso è necessario il raggiungimento del previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali, o, se non costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali; in mancanza di accordo, i sistemi possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

La presenza dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso deve essere adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono alla zona videosorvegliata. Un decreto del Ministro dell'istruzione definisce le modalità per assicurare il coinvolgimento delle famiglie nelle decisioni di installazione e attivazione dei sistemi di videosorveglianza nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia. Sono previste sanzioni per i casi di violazione delle disposizioni di cui all'articolo in esame o dei provvedimenti adottati dal Garante dei dati personali. L'articolo 5 prevede che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della legge; il Governo, sulla base delle relazioni annuali, procede, con cadenza biennale, a una verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni della legge e dell'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle sue finalità.

L'articolo 6 pone la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica e istituisce un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, al fine di condurre una sperimentazione delle misure previste dalla legge, a partire dalla formazione del personale delle strutture, nelle more dell'attuazione della delega oggetto dell'articolo 2. Destinatari delle risorse del Fondo sono strutture pubbliche e paritarie che ne facciano richiesta. La destinazione prioritaria delle risorse è per iniziative di «formazione continua di carattere professionale, emotivo-relazionale e attitudinale del personale». L'articolo 7 riguarda l'applicabilità della disciplina in esame nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Interviene la senatrice IORI (*PD*) per esprimere apprezzamento e piena condivisione su alcune misure contenute nella prima parte dell'iniziativa in titolo, incentrata sulla prevenzione e la formazione; in particolare, condivide il richiamo al patto di corresponsabilità educativa, alla verifica dei requisiti di carattere psicoattitudinale degli educatori e del personale sia al momento dell'assunzione sia successivamente, con cadenza periodica, nonché la previsione di un monitoraggio dei livelli di *stress*, di incontri periodici e regolari di *équipe* di operatori e di incontri tra famiglie e operatori o educatori. Esprime invece perplessità in merito a quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), ove occorre precisare le modalità di verifica dei requisiti ivi indicati evitando strumenti come i test, e forti perplessità sulle misure in tema di videosorveglianza, segnalando l'esigenza di distinguere i luoghi di cura degli anziani da quelli della scuola, evitando di trasmettere implicitamente ai bambini un messaggio di pericolo latente. Conclude evidenziando come, a suo giudizio, il testo richieda modifiche migliorative.

Il senatore CANGINI (*FI-BP*) dichiara il pieno consenso all'iniziativa in titolo, che risponde all'esigenza di colmare un vuoto normativo; egli non ritiene che l'installazione di sistemi di videosorveglianza possa avere effetti distorsivi sui bambini che frequentano la scuola dell'infanzia o sugli anziani. Gli ultimi casi di cronaca, d'altra parte, giustificano tale intervento:

infatti, pur non essendo agevole valutare se sia in aumento il fenomeno dei maltrattamenti dei soggetti vulnerabili in questione ovvero l'attenzione mediatica sul fenomeno stesso, egli ritiene che, se le misure in esame potranno scongiurare anche un solo ulteriore caso, saranno state utili.

Il senatore RAMPI (*PD*), nell'unirsi alle considerazioni svolte dalla senatrice Iori, ritiene si debba distinguere tra misure finalizzate a una corretta formazione e misure sulla videosorveglianza, chiedendosi quale tipo di verifica potrà essere svolta, in termini di efficacia, su queste ultime, paventando il rischio che siano dettate almeno in parte dall'esigenza di inseguire un sentimento corrente, una moda.

Il senatore CANGINI (*FI-BP*) precisa come, a suo giudizio, le norme finalizzate alla prevenzione e formazione e quelle sulla videosorveglianza esprimano approcci non contrastanti, ma convergenti: la videosorveglianza costituisce infatti un forte deterrente all'insorgere di comportamenti vessatori e di abusi. Pur essendo difficile avere la controprova di quanti episodi potranno essere così evitati, si dice convinto dell'efficacia delle misure in questione, che realizzano una battaglia storica della sua forza politica.

Interviene incidentalmente il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) che, concordando con il senatore Cangini, sottolinea come il carattere deterrente della videosorveglianza le attribuisca una funzione preventiva.

Il senatore LANIÈCE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) manifesta consenso al disegno di legge in titolo; pur concordando sulla delicatezza del ricorso alla videosorveglianza, ritiene che i recenti fatti di cronaca e la circostanza di avere potuto provare abusi e maltrattamenti proprio grazie a riprese audiovisive giustifichino le misure in esame, auspicando comunque un uso attento di tale mezzo. Si sofferma poi sull'esigenza di garantire standard adeguati nelle strutture sociosanitarie, con particolare riferimento a quelle dedicate ad anziani non autosufficienti, per le quali sono ottimali dimensioni ridotte, che favoriscono l'insorgere di rapporti interpersonali e la qualità della presa in carico di individui fragili.

La senatrice IORI (*PD*) interviene incidentalmente per precisare di non essere pregiudizialmente contraria all'utilizzo di telecamere per le finalità indicate dal disegno di legge, ma di ritenere indispensabile che sia precisato quando, come e su richiesta di chi possano essere installati i sistemi di videosorveglianza.

Il senatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che il disegno di legge individui un corretto equilibrio tra le diverse esigenze e diritti coinvolti, garantendo la tutela della *privacy* e prevedendo rigorose procedure sia per l'installazione degli impianti che per l'utilizzo delle immagini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di oggi.

Si è convenuto di esaminare, in una riunione della Sottocommissione pareri che sarà convocata nella giornata di martedì 22 gennaio, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, il disegno di legge n. 594, recante «Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale» e il disegno di legge n. 189, recante «Introduzione dell'articolo 580-*bis* del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare».

Si è inoltre convenuto di integrare il programma dell'indagine conoscitiva sul FUS con l'audizione della Conferenza delle Regioni e di integrare il programma dell'indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti con le audizioni di Federsolidarietà e di Co.N.P.Ed.

La Commissione esaminerà, nel corso della prossima settimana, due proposte di indagine conoscitiva o per il deferimento di affare assegnato, preannunciate dal senatore Cangini, in materia di *doping* e sull'impatto del digitale sui giovani, con particolare riferimento all'uso della tecnologia nelle scuole.

Si è infine stabilito di svolgere alcune audizioni informali.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 11.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 16 gennaio 2019

Plenaria

46^a Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Nicola Zaccheo a Presidente dell'Ente Nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (n. 13)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 dicembre 2018.

Il PRESIDENTE ricorda che è stata svolta l'audizione del dottor Zaccheo.

La relatrice LUPO (M5S) formula una proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Nicola Zaccheo a Presidente dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice. Partecipano alla votazione i senatori BARBONI (FI-BP), CAMPARI (L-SP-PSd'Az), COLTORTI (M5S), D'ARIENZO (PD), Danila DE LUCIA (M5S), Gabriella DI GIROLAMO (M5S), Antonella FAGGI (L-SP-PSd'Az), FEDE (M5S), Giulia LUPO (M5S), MARGIOTTA (PD), NENCINI (Misto-PSI), PATUANELLI (M5S), PEPE (L-SP-PSd'Az), Simona PERGREFFI (L-SP-PSd'Az), Sabrina RICCIARDI (M5S), RUSPANDINI (Fdi) e SANTILLO (M5S).

La proposta di parere favorevole risulta infine approvata con 10 voti favorevoli, 1 voto nullo, 4 schede bianche e 2 astenuti.

La seduta termina alle ore 9,25.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 16 gennaio 2019

Plenaria

34^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REDIGENTE

(594) GIROTTO ed altri. – Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(622) PATRIARCA ed altri. – Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente GIROTTO dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario (n. 55)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore Pietro PISANI (*L-SP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo concernente l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 (n. 56)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GIROTTO (*M5S*), relatore, propone l'espressione di un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore, posta ai voti, è approvata.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE (n. 57)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PIANASSO (*L-SP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (n. 58)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 2, e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LANZI (*M5S*) propone l'espressione di un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore che risulta approvata.

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2018 del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare alle iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 61)

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ANASTASI (*M5S*) interviene sostenendo la necessità di un supplemento di istruttoria sulle criticità già emerse nell'esame dell'atto, condivise anche dal senatore Biasotti. Chiede pertanto di rinviare la votazione dello schema di parere ad altra seduta.

Il presidente GIROTTO accoglie la proposta del relatore e rinvia pertanto il seguito dell'esame.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani avrà inizio alle ore 9,15 e che la riunione dell'Ufficio di Presidenza, prevista alle ore 8,30, per l'audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sui disegni di legge nn. 169 e 739, in materia di produzione e vendita del pane, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 16 gennaio 2019

Plenaria
67^a Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente CATALFO ricorda che nel corso della seduta precedente la relatrice Pizzol ha illustrato il provvedimento e dichiara aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente CATALFO ricorda che nel corso della seduta precedente la relatrice Campagna ha illustrato il provvedimento ed è stata aperta la discussione generale.

La relatrice CAMPAGNA (M5S), anche alla luce delle considerazioni svolte ieri dalla senatrice Toffanin, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito dei necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(859) Deputati Dalila NESCI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente CATALFO ricorda che nel corso della seduta precedente il relatore De Vecchis ha illustrato il provvedimento ed è stata aperta la discussione generale.

La senatrice TOFFANIN (FI-BP), pur condividendo alcune disposizioni del provvedimento, critica le previsioni relative ai presidenti dei seggi e agli scrutatori, in quanto, a suo parere, non tengono in dovuto conto le competenze necessarie per lo svolgimento di tali ruoli. Paventa quindi il rischio che, anche solo per mancanza di esperienza e non per dolo, si verifichino episodi di rallentamento o addirittura di blocco delle procedure di voto che possano inficiarne la regolarità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(310) LAUS ed altri. – Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. – Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

La presidente CATALFO ricorda che nel corso della seduta precedente la relatrice Matrisciano ha illustrato il provvedimento e si è deciso di procedere a un ciclo di audizioni. Dà quindi conto delle richieste di audizioni già pervenute e sollecita i Gruppi a trasmettere le eventuali ulteriori segnalazioni.

La senatrice PARENTE (PD) comunica che il suo Gruppo invierà a breve le proprie richieste di audizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente CATALFO sollecita i Gruppi a comunicare le rispettive richieste di audizioni con riferimento all'indagine conoscitiva sul lavoro delle donne, così da poter corredare con il programma la richiesta alla Presidenza del Senato a svolgere l'indagine conoscitiva in parola.

Prende atto la Commissione.

La senatrice PARENTE (PD), in considerazione dei licenziamenti che hanno riguardato molti lavoratori della società di *call center* «Abramo Customer Care» di Crotone, chiede lo svolgimento di una specifica audizione, con la convocazione dei vertici aziendali e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Dopo aver fatto riferimento alla necessità di discutere degli effetti del decreto dignità e di affrontare il tema delle politiche attive del lavoro, soprattutto con riferimento alle Regioni meridionali del Paese, preannuncia altresì la presentazione di uno specifico atto di sindacato ispettivo. Infine, sollecita la costituzione anche in questa legislatura di una Sottocommissione sulle ricadute occupazionali delle ristrutturazioni aziendali, ricordando l'importante e delicata funzione da essa svolta nella legislatura precedente.

La presidente CATALFO si riserva di fornire una risposta alle richieste appena avanzate.

Con riferimento ai disegni di legge nn. 55, 281, 555, 698, 853, 868 e 890, in materia di *caregiver* familiare, ricorda poi che nel corso della se-

duta di ieri la Commissione ha convenuto sulla proposta di istituire un Comitato con l'intento di definire un testo unificato per il seguito dell'esame. Dà quindi conto delle relative designazioni da parte dei Gruppi e invita i componenti a coordinarsi tra loro e ad operare con la massima celerità.

Informa infine che l'audizione del professor Domenico Parisi, candidato alla presidenza dell'Agenzia nazionale per le politiche del lavoro (ANPAL) e richiesta nella seduta di ieri, potrebbe svolgersi, compatibilmente con il calendario dei lavori dell'Assemblea, mercoledì 23 gennaio alle ore 14.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLE RESTANTI SEDUTE DELLA SETTIMANA

La presidente CATALFO comunica che, in considerazione dell'andamento dei lavori, le sedute della Commissione già convocate per oggi, mercoledì 16 gennaio alle ore 15, e per domani, giovedì 17 gennaio alle ore 8,45, sono sconvocate.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 11.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 16 gennaio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 53

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,45

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 867 (SICUREZZA ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE)*

Plenaria

51^a Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 11,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REDIGENTE

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. – *Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare*

(903) Caterina BINI ed altri. – *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare*

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

In assenza di richieste di intervento, la Commissione conviene di rinviare il seguito della discussione congiunta, lasciando aperta la discussione generale.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo.

Il provvedimento – approvato in prima lettura dalla Camera con modifiche ed integrazioni – reca normative di delega legislativa per il recepimento di direttive e di altri atti dell'Unione europea.

Con riferimento alle materie di interesse della Commissione, rileva, in primo luogo, l'articolo 10, che reca una disciplina di delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) n. 2016/2031 – relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante – ed alle norme sulla sanità delle piante di cui al regolamento (UE) n. 2017/625, nonché per la raccolta in appositi testi unici di tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei suddetti regolamenti.

Il successivo articolo 11 conferisce una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli e alle altre attività ufficiali per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

L'articolo 19 reca una disciplina di delega per il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia alle persone soggette ad esposizione professionale sia alla popolazione.

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 febbraio 2018; contro l'Italia risulta avviata la procedura di infrazione 2018/2044.

Con riferimento alla restante parte dell'articolato, rilevano gli articoli 14 e 15, che recano discipline di delega per il recepimento di alcune direttive in materia di discariche di rifiuti, di rifiuti e di imballaggi.

Sempre con riferimento alle materie di interesse della Commissione, sono rilevanti altre discipline di delega, concernenti il recepimento di altre direttive, indicate (al pari di quelle summenzionate) nell'allegato A: la direttiva (UE) 2017/2102, che reca alcune modifiche alle norme europee sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (il termine per il recepimento della direttiva scade il 12 giugno 2019); la direttiva (UE) 2017/2398, che modifica le precedenti norme europee sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (il termine per il recepimento della direttiva scade il 17 gennaio 2020); la direttiva (UE) 2018/958, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (il termine per il recepimento della direttiva scade il 30 luglio 2020).

In riferimento alla direttiva da ultimo menzionata, il relatore ricorda che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 7, paragrafo 5, della stessa, nella regolamentazione delle professioni sanitarie gli Stati membri devono in ogni caso tener conto dell'obiettivo di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e che eventuali nuove disposizioni interne limitative dell'accesso ad attività professionali possono altresì essere giustificate da motivi inerenti alla salute degli animali.

In conclusione, segnala che, per le succitate direttive 2017/2102, 2017/2398 e 2018/958, le deleghe sono esercitate nel rispetto dei soli principi e criteri direttivi generali, richiamati nell'articolo 1, comma 1, in quanto il disegno di legge non reca, per esse, ulteriori principi e criteri direttivi.

Si apre la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*) premette che il proprio Gruppo non ha nulla da obiettare rispetto al provvedimento in esame, considerato che esso è volto a recepire disposizioni europee già vigenti e, quindi, ad evitare o porre rimedio a procedure di infrazione.

In relazione all'articolo 10, plaude in linea generale agli interventi volti alla semplificazione normativa, attraverso la raccolta in appositi testi unici di tutte le norme vigenti in una determinata materia.

In riferimento all'articolo 11, e più in generale al tema della sicurezza alimentare, ravvisa l'opportunità di eliminare le ridondanze normative e le disposizioni ormai anacronistiche, ma soprattutto segnala la necessità di tenere in considerazione la circostanza che la normativa italiana in materia è la più avanzata e rigorosa tra quelle vigenti: pertanto, a suo giudizio, è l'Europa a doversi adattare agli elevati *standard* italiani, altri-

menti i produttori italiani rischiano di essere penalizzati rispetto a quelli degli altri Paesi.

Quanto in particolare ai mangimi animali e ai prodotti fitosanitari, osserva che occorre rafforzare i controlli sulle importazioni dai Paesi terzi, per evitare che si introducano materie prime non sicure. Analoga attenta vigilanza, a giudizio dell'oratrice, è necessaria in relazione alle importazioni di animali esotici, potenzialmente foci di rischi anche in materia sanitaria.

In conclusione, richiama incidentalmente l'attenzione sull'opportunità di non abbassare la guardia sul fronte dei rischi connessi all'HIV: ritiene soprattutto necessario curare l'informazione ai giovani attraverso campagne mirate.

La Commissione conviene, quindi, con la proposta della senatrice FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*) di lasciare aperta la discussione generale fino al termine del ciclo di audizioni informali alle viste presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

In assenza di richieste di intervento, la Commissione conviene di rinviare il seguito della discussione congiunta, lasciando aperta la discussione generale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Dopo aver fornito alcuni ragguagli richiesti dalla senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*), circa i lavori della giornata di domani e il seguito della trattazione dei disegni di legge sui disturbi alimentari, il PRESIDENTE comunica che la programmazione delle sedute della prossima settimana, alla luce del nuovo calendario dell'Assemblea, sarà definita nell'ambito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che si accinge a convocare.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si riunirà al termine della seduta.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 11,50.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 54

Presidenza del Presidente

SILERI

Orario: dalle ore 11,50 alle ore 12

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 16 gennaio 2019

Plenaria

44^a Seduta (1^a antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del generale di Corpo d'Armata Antonio Ricciardi in relazione alla proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo

La presidente MORONESE ringrazia il generale Ricciardi per essersi reso tempestivamente disponibile per l'audizione decisa dalla Commissione nella seduta di ieri.

Il generale RICCIARDI fa presente di aver manifestato la propria disponibilità ad assumere la carica di presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo, a fronte della richiesta in tal senso avanzata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ritenendo che tale incarico si ponesse in linea di continuità con l'impegno che ha contraddistinto l'attività da lui svolta negli ultimi anni di sua permanenza nell'Arma dei Carabinieri come comandante del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari. Tale esperienza, oltre ad aver suscitato in lui un interesse particolarmente vivo, gli ha consentito di entrare in contatto anche con le problematiche attinenti alla gestione dei parchi nazionali sia sotto il profilo della salvaguardia della legalità in materia ambientale, sia sotto il profilo della gestione amministrativa che presenta spesso problematiche di non trascurabile rilievo in particolare sotto il profilo del coordinamento di competenze amministrative diverse.

Il senatore FERRAZZI (PD) chiede al generale Ricciardi quali siano, anche sulla base della sua esperienza pregressa, le linee programmatiche alle quali intenderebbe ispirare la sua attività, qualora fosse nominato presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo.

Il senatore BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*) chiede invece al generale Ricciardi quale sia specificamente il suo approccio alle problematiche legate all'eccessiva proliferazione di alcuni animali selvatici, in particolare i cinghiali, considerato il rilievo delle stesse anche per le aree di alcuni parchi, fra i quali quello del Circeo.

Il senatore ORTOLANI (*M5S*) richiama l'attenzione del generale Ricciardi sulle problematiche concernenti i fenomeni di erosione costiera che interessano il litorale del Parco nazionale del Circeo.

Il senatore QUARTO (*M5S*) condivide il richiamo fatto dal senatore Ortolani all'esigenza di una particolare attenzione alle problematiche attinenti la salvaguardia del litorale del parco nazionale del Circeo, auspicando inoltre che gli eventuali interventi di difesa costiera siano attuati sempre nell'ottica della maggiore sostenibilità ambientale possibile.

La senatrice TIRABOSCHI (*FI-BP*) chiede quali iniziative il generale Ricciardi si proponga di intraprendere nella prospettiva di una più adeguata valorizzazione turistica dell'area alla luce delle potenzialità che, da questo punto di vista, indubbiamente presenta il Parco nazionale del Circeo.

La senatrice LA MURA (*M5S*) richiama l'attenzione su come l'esigenza di una gestione sostenibile della biodiversità, in particolare in un contesto come il Parco nazionale del Circeo, sia coerente e funzionale anche rispetto all'obiettivo di rilancio dell'area territoriale interessata mediante un'adeguata offerta turistica.

Il generale RICCIARDI evidenzia in generale di essere convinto che la funzione di salvaguardia ambientale che è propria dei parchi non può e non deve essere intesa – fatta eccezione per il caso delle riserve naturali integrali – come una funzione di esclusione e ritiene, anzi, che un'adeguata valorizzazione dal punto di vista della fruizione collettiva dei parchi stessi, anche sotto il profilo dell'offerta turistica, sia non solo auspicabile ma necessaria, fermo restando che la stessa deve essere realizzata con modalità compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente.

Per quanto riguarda poi le problematiche attinenti alla convivenza fra la presenza umana e gli animali selvatici, sulle quali ha richiamato l'attenzione il senatore Bruzzone, dopo aver evidenziato come in generale nella sua pregressa esperienza nell'Arma dei Carabinieri queste siano state da lui inquadrate essenzialmente nella prospettiva del controllo del territorio al fine di assicurare nello stesso il rispetto della legalità, il generale Ricciardi si sofferma più specificamente sulla situazione esistente nel Parco nazionale del Circeo, con riferimento in particolare al problema degli attraversamenti da parte degli animali delle strade che interessano l'area. Al riguardo, pur riservandosi una valutazione di fattibilità all'esito del necessario confronto con i tecnici, ritiene che una possibile soluzione a questo problema potrebbe essere la realizzazione di ponti ecologici, che consentireb-

bero agli animali lo spostamento senza la necessità di attraversare le strade. Tra l'altro sottolinea come tali strutture potrebbero anche essere utilizzate in una ottica di promozione dell'offerta turistica, come luoghi di osservazione degli animali, senza escludere inoltre, sulla base della sua esperienza, la possibilità di realizzarle mediante l'uso di materiali riciclati.

Dopo aver fatto presente di condividere i rilievi svolti dai senatori Quarto e Ortolani sulla fondamentale importanza delle problematiche concernenti la difesa del litorale del Parco nazionale del Circeo rispetto ai fenomeni di erosione costiera, il generale Ricciardi, in merito alle problematiche attinenti alla valorizzazione dei parchi sotto il profilo dell'offerta turistica, evidenzia come queste siano strettamente connesse con quelle attinenti alla possibile valorizzazione dei beni demaniali situati all'interno dei parchi stessi, trattandosi, tra l'altro, di beni spesso di particolare rilievo, quali castelli o ville. A questo proposito ritiene che, in linea generale, un precedente interessante possa essere rappresentato dall'esperienza già posta in essere dal Ministero della difesa con riferimento alle strutture dei fari che sono stati dismessi. Per tali strutture è stato infatti possibile sperimentare forme di affidamento in gestione a privati che si sono assunti l'onere della manutenzione delle medesime, impiegandole contestualmente per attività di tipo imprenditoriale che ne hanno consentito un'utilizzazione collettiva. Immobili demaniali di pregio sono presenti anche nel Parco nazionale del Circeo – si tratta in particolare della casina inglese di Fogliano e di villa Caetani – e rispetto a questi beni, qualora dovesse essere nominato, sarebbe appunto sua intenzione verificare la praticabilità di soluzioni analoghe a quelle alle quali ha appena fatto cenno.

La presidente MORONESE ringrazia il generale Ricciardi e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 10,45.

Plenaria

45^a Seduta (2^a antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 11,20.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del generale di corpo d'armata Antonio Ricciardi a Presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo (n. 14)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore QUARTO (*M5S*) propone di esprimere un parere favorevole alla nomina del generale Antonio Ricciardi a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia che il Gruppo della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione non potrà votare a favore della proposta del relatore a causa della mancata condivisione della scelta del candidato all'interno della maggioranza di Governo.

Si procede, quindi, alla votazione a scrutinio segreto, sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

Partecipano alla votazione i senatori MIRABELLI (*PD*), ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*), BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), BRUZZONE (*L-SP-PSd'Az*), FERRAZZI (*PD*), Maria Alessandra GALLONE (*FI-BP*), Patty L'ABBATE (*M5S*), Virginia LA MURA (*M5S*), MAFFONI (*FdI*), MANTERO (*M5S*), MARTELLI (*Misto*), PEROSINO (*FI-BP*) (in sostituzione del senatore Alfredo Messina), Vilma MORONESE (*M5S*), LA PIETRA (*FdI*) (in sostituzione del senatore Nastri), LANZI (*M5S*) (in sostituzione del senatore Ortolani), Urania Giulia Rosina PAPATHEU (*FI-BP*), QUARTO (*M5S*), Valeria SUDANO (*PD*), Maria Virginia TIRABOSCHI (*FI-BP*), Assuntela MESSINA (*PD*) e PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*).

All'esito della votazione, la proposta del relatore di formulare un parere favorevole alla nomina del generale Ricciardi è respinta con 13 voti contrari e 7 voti favorevoli, risultando due schede bianche.

Non essendo state presentate altre proposte di parere, la PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, decide di togliere la seduta.

La seduta termina alle ore 11,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 16 gennaio 2019

Plenaria

65^a Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(989) Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

(Parere alle Commissioni 1^a e 8^a riunite sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore DI MICCO (*M5S*), relatore, in considerazione della necessità di ulteriore approfondimento su alcuni emendamenti, chiede di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE (n. 57)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con un rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 dicembre 2018.

La senatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, illustra uno schema di osservazioni favorevoli, in cui si richiamano i contenuti del regolamento e dello schema di decreto, sottolineando anche il regime transitorio, che consente la commercializzazione dei prodotti conformi alla di-

disciplina precedente, se immessi sul mercato entro il 21 aprile 2019, e che mantiene la validità della relativa certificazione CE fino al 21 aprile 2023, salvo che non sia in scadenza prima di tale data.

Propone, inoltre, di rilevare che, in riferimento agli articoli 6, comma 4, e 15, comma 2, del decreto legislativo n. 475 del 1992, come sostituiti dal provvedimento in titolo, secondo cui l'autorizzazione degli organismi notificati, rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, «ha come presupposto l'accreditamento», sia esplicitato in modo più esaustivo il requisito e le procedure di tale accreditamento, come indicato nel criterio specifico di delega di cui all'articolo 6, comma 3, lettera d), della legge delegazione europea 2016-2017, ove si prevede anche la stipula di apposite convenzioni con l'organismo unico nazionale di accreditamento di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, è approvato lo schema di osservazioni proposto dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (n. 58)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, illustra uno schema di osservazioni favorevoli sul provvedimento in titolo, volto ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, abrogando la normativa nazionale incompatibile, confermando la competenza del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza sul rispetto della normativa e rafforzando la disciplina sanzionatoria, in cui si distingue tra le responsabilità del fabbricante, dell'importatore e del distributore, ai sensi della disciplina europea sul «nuovo quadro normativo» (NQN) relativo alla valutazione della conformità.

La senatrice GINETTI (*PD*), premessa la sua adesione nei confronti di normative europee volte ad una maggiore armonizzazione nei diversi settori produttivi e commerciali, chiede maggiori delucidazioni in merito alla portata delle modifiche normative apportate dal regolamento in titolo e all'adeguatezza delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo.

Il relatore LOREFICE (*M5S*) sottolinea come il nuovo regolamento europeo, direttamente applicabile negli Stati membri, modifica la norma-

tiva previgente con riferimento in particolare all'ambito di applicazione, al contenuto delle comunicazioni degli Stati membri sui tipi di gas e sulle corrispondenti pressioni di alimentazione che usano sul loro territorio, e a determinati requisiti essenziali.

Per quanto riguarda gli apparecchi esistenti, il regime transitorio previsto dal regolamento consente la commercializzazione negli Stati membri dei prodotti conformi alla disciplina precedente, se immessi sul mercato entro il 21 aprile 2018.

Segue una ulteriore richiesta di chiarimenti della senatrice GINETTI (*PD*), cui replicano il relatore, senatore LOREFICE (*M5S*), e il PRESIDENTE.

Posto quindi ai voti, lo schema di osservazioni favorevoli proposto dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto, è approvato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario (n. 55)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 dicembre 2018.

La senatrice RICCIARDI (*M5S*), relatrice, propone di esprimere osservazioni favorevoli sullo schema di decreto legislativo in titolo, già illustrato nei contenuti nella seduta precedente.

La senatrice GINETTI (*PD*) suggerisce di inserire nello schema di osservazioni i contenuti idonei a sostegno della valutazione favorevole proposta dalla relatrice.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 (n. 56)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 dicembre 2018.

La senatrice RICCIARDI (*M5S*), relatrice, propone di esprimere osservazioni favorevoli sullo schema di decreto legislativo in titolo, già illustrato nei contenuti nella seduta precedente.

La senatrice GINETTI (*PD*) suggerisce di inserire nello schema di osservazioni i contenuti idonei a sostegno della valutazione favorevole proposta dalla relatrice.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il Presidente LICHERI avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 17 gennaio, avrà luogo alle ore 10,15 anziché alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 15,55.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 57

La 14^a Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo, elaborato in base alla delega contenuta nell'articolo 6 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), provvede all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, che si applica negli Stati membri a dal 21 aprile 2018 (salvo gli articoli da 20 a 36 sulla notifica degli organismi di valutazione della conformità, che si applicano dal 21 ottobre 2016, e l'articolo 45 sulle sanzioni che si applica dal 21 marzo 2018);

considerato che:

– la normativa sui dispositivi di protezione individuale (DPI), che risale alla direttiva 89/686/CEE del 1989, è finalizzata ad armonizzare i requisiti di salute e di sicurezza di tali prodotti in tutti gli Stati membri e di eliminare gli ostacoli alla loro commercializzazione tra gli Stati membri;

– l'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva del 1989 ha evidenziato carenze e incongruenze con riguardo all'ambito di applicazione e alle procedure di valutazione della conformità. Al fine di ovviare a tali carenze e di fornire chiarimenti in merito al quadro nel quale i DPI possono essere resi disponibili sul mercato, è stato emanato il regolamento (UE) 2016/425;

– la previgente direttiva è stata sostituita con lo strumento del regolamento, al fine di rendere identici in tutti gli Stati membri l'ambito di applicazione, i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, e le procedure di valutazione della conformità;

– il regolamento (UE) 2016/426 estende il suo ambito di applicazione anche ai DPI per uso privato contro il calore, in linea con gli analoghi DPI ad uso professionale che sono già contemplati dalla normativa, e provvede, al contempo, ad adattare la normativa al cosiddetto «nuovo quadro normativo» (NQN) relativo alla valutazione della conformità, dettato dal regolamento (CE) 765/2008 in materia di marcatura CE e dalla decisione n. 768/2008/CE sul quadro comune per la commercializzazione dei prodotti;

– l'adattamento al nuovo quadro normativo sulla conformità, comporta misure di maggiore responsabilizzazione dei fabbricanti o degli importatori da Paesi terzi, in quanto i prodotti sono immessi nel mercato sotto la loro responsabilità, su cui eventualmente grava l'onere della prova sul rispetto dei requisiti di conformità, stabiliti dal regolamento, in caso di

contestazione. Inoltre, i distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, sono coinvolti nei compiti di vigilanza svolti dalle autorità nazionali e devono essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo tutte le informazioni necessarie;

– infine, come regime transitorio, il regolamento prevede la possibilità di commercializzazione, negli Stati membri, dei prodotti conformi alla disciplina precedente, se immessi sul mercato entro il 21 aprile 2019. Per tali prodotti, la certificazione CE rilasciata a norma della direttiva 89/686/CEE rimane valida fino al 21 aprile 2023, salvo che non sia in scadenza prima di tale data;

valutato che lo schema di decreto legislativo, che si compone di cinque articoli, provvede ad adeguare in modo compiuto la normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, in particolare, abrogando la normativa nazionale incompatibile, confermando la competenza del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro in materia di vigilanza sul rispetto della normativa e rafforzando la disciplina sanzionatoria, in cui si distingue tra le responsabilità del fabbricante, dell'importatore e del distributore, ai sensi della citata disciplina europea sul «nuovo quadro normativo»,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:

in riferimento agli articoli 6, comma 4, e 15, comma 2, del decreto legislativo n. 475 del 1992, come sostituiti dal provvedimento in titolo, secondo cui l'autorizzazione degli organismi notificati, rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, «ha come presupposto l'accreditamento», si ritiene opportuno esplicitare in modo più esaustivo il requisito e le procedure di tale accreditamento, come indicato nel criterio specifico di delega di cui all'articolo 6, comma 3, lettera *d*), della legge delegazione europea 2016-2017, ove si prevede anche la stipula di apposite convenzioni con l'organismo unico nazionale di accreditamento di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 58

La 14^a Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo, elaborato in base alla delega contenuta nell'articolo 7 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), provvede all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, che si applica negli Stati membri a decorrere dal 21 aprile 2018 (salvo l'articolo 4 e l'allegato II sulle condizioni di fornitura del gas, e gli articoli da 19 a 35 sulla notifica degli organismi di valutazione della conformità, che si applicano già dal 21 ottobre 2016, e salvo l'articolo 43 sulle sanzioni che si applica dal 21 marzo 2018);

rilevato che la vigente normativa nazionale in materia, è suddivisa nel decreto legislativo n. 1083 del 1971 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 661 del 1996. Per questo motivo, il citato articolo 7 della legge di delegazione europea 2016-2017 reca, ai commi 1, 2 e 3, la delega legislativa e, ai commi 4 e 5, il rinvio a uno o più regolamenti governativi da adottare con DPR;

considerato, inoltre, che:

– la normativa europea sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, che risale alla direttiva 90/396/CEE del 1990 (poi sostituita dalla direttiva 2009/142/CE), è finalizzata ad armonizzare i requisiti di sicurezza e salute per le persone, di tali prodotti, in tutti gli Stati membri e di eliminare gli ostacoli alla loro commercializzazione tra gli Stati membri;

– l'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva del 1990 ha evidenziato la necessità di modificare alcune sue disposizioni al fine di chiarirle e aggiornarle, garantendo così la certezza del diritto riguardo alla definizione del suo ambito di applicazione, al contenuto delle comunicazioni degli Stati membri sui tipi di gas e sulle corrispondenti pressioni di alimentazione che usano sul loro territorio e a determinati requisiti essenziali. Al fine di ovviare a tali carenze e di fornire chiarimenti in merito al quadro nel quale gli apparecchi in questione possono essere resi disponibili sul mercato, è stato emanato il regolamento (UE) 2016/426;

– la previgente direttiva è stata sostituita con lo strumento del regolamento, al fine di rendere identici in tutti gli Stati membri l'ambito di applicazione, i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, e le procedure di valutazione della conformità;

– il regolamento (UE) 2016/426 provvede, inoltre, ad adattare la normativa al cosiddetto «nuovo quadro normativo» (NQN) relativo alla

valutazione della conformità, dettato dal regolamento (CE) 765/2008 in materia di marcatura CE e dalla decisione n. 768/2008/CE sul quadro comune per la commercializzazione dei prodotti;

– l'adattamento al nuovo quadro normativo sulla conformità, comporta misure di maggiore responsabilizzazione dei fabbricanti o degli importatori da Paesi terzi, in quanto i prodotti sono immessi nel mercato sotto la loro responsabilità, su cui eventualmente grava l'onere della prova sul rispetto dei requisiti di conformità, stabiliti dal regolamento, in caso di contestazione. Inoltre, i distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, sono coinvolti nei compiti di vigilanza svolti dalle autorità nazionali e devono essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo tutte le informazioni necessarie;

– infine, come regime transitorio, il regolamento prevede la possibilità di commercializzazione, negli Stati membri, dei prodotti conformi alla disciplina precedente, se immessi sul mercato entro il 21 aprile 2018;

valutato che lo schema di decreto legislativo, che si compone di cinque articoli, provvede ad adeguare in modo compiuto la normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, in particolare, abrogando la normativa nazionale incompatibile, confermando la competenza del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza sul rispetto della normativa e rafforzando la disciplina sanzionatoria, in cui si distingue tra le responsabilità del fabbricante, dell'importatore e del distributore, ai sensi della citata disciplina europea sul «nuovo quadro normativo»,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 16 gennaio 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14

Plenaria

9ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

1. Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del XVI Consiglio regionale della Sardegna indette per il giorno 24 febbraio 2019 (Esame – rel. Barachini)

Il PRESIDENTE comunica che è stato trasmesso ai componenti della Commissione uno schema di delibera per la disciplina in tema di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle prossime elezioni che avranno luogo nella regione Sardegna.

Il testo, la cui adozione è resa urgente dall'imminente avvio della campagna elettorale, è stato predisposto considerata la prassi pregressa

della Commissione e i precedenti di deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni.

Il senatore PARAGONE (*M5S*), anche tenuto conto del precedente rappresentato dalla delibera approvata dalla Commissione per le elezioni nella regione Sardegna del 2014, richiama l'attenzione sulla necessità che sia garantito l'accesso anche alle forze politiche presenti come gruppi o componenti politiche del gruppo misto in una delle Camere del Parlamento nazionale.

Dopo che il PRESIDENTE recepisce l'indicazione avanzata dal senatore Paragone, non essendovi ulteriori osservazioni né richieste di intervento per dichiarazioni di voto, lo schema di delibera in titolo, pubblicato in allegato, previa verifica del numero legale, è posto ai voti e approvato all'unanimità.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori, con riferimento all'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che della audizione odierna verrà redatto anche il resoconto stenografico.

Audizione del Direttore del TG1, Giuseppe Carboni

Il PRESIDENTE dichiara aperta l'audizione in titolo, ringraziando il direttore Carboni per la disponibilità. Comunica che il Direttore è accompagnato dai dottori Fabrizio Ferragni e Stefano Luppi, rispettivamente Direttore e Vice Direttore delle Relazioni istituzionali della RAI e dalla dottoressa Claudia Mazzola, Capo Ufficio stampa della RAI.

Il direttore del TG1, Giuseppe CARBONI, svolge una relazione introduttiva.

Intervengono quindi per svolgere considerazioni e formulare quesiti il deputato TIRAMANI (*Lega*), il senatore MARGIOTTA (*PD*), il deputato FORNARO (*LEU*), il senatore DI NICOLA (*M5S*), le senatrici DE PETRIS (*Misto-LeU*) e GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*), il deputato MOLLICONE (*FDI*), il senatore VERDUCCI (*PD*), il deputato RUGGIERI (*FI*), la senatrice GALLONE (*FI-BP*), i deputati MULÈ (*FI*) e ANZALDI (*PD*), il senatore AIROLA (*M5S*) e il deputato CAPITANIO (*Lega*).

Il direttore CARBONI replica ai quesiti.

Il PRESIDENTE ringrazia il direttore Carboni e dichiara chiusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze e tenuto conto del protrarsi dell'audizione del Direttore del TG1, propone di rinviare la prevista audizione del Direttore del TG2, Gennaro Sangiuliano – che ringrazia per la disponibilità – alla seduta di mercoledì 30 gennaio, alle ore 14.

Fa presente inoltre che, tenuto conto di quanto è emerso nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi prima della seduta plenaria, sarà prevista, nella seduta di mercoledì 13 febbraio alle ore 14, l'audizione della Direttrice di RAI Uno, Teresa De Santis.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che è pubblicato in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, il quesito numero 40/267 per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 16.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del XVI Consiglio regionale della Sardegna indette per il giorno 24 febbraio 2019 (Documento n. 3)

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 16 gennaio 2019)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Premesso che con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n.127 del 28 dicembre 2018, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n.3 del 10 gennaio 2019, sono stati convocati per il giorno 24 febbraio 2019 i comizi per l'elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna.

VISTI:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo 1, comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la RAI, nonché gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni;

d) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;

e) la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo «Statuto speciale per la Sardegna»;

f) la legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1, recante la «Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna»;

g) la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante le «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

h) la legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale»;

i) la legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, recante «Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7»;

l) la legge regionale 5 novembre 2013, n. 29 recante «Norme in materia di procedura elettorale. Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 e alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7».

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*»;

VISTA la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*»;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*»;

VISTO il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1520 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'articolo 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

VISTO l'articolo 10, commi 1 e 2, lettera j), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*»;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ARTICOLO 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza,

dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del XVI Consiglio regionale della regione autonoma della Sardegna, indette per il giorno 24 febbraio 2019, e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nella sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

ARTICOLO 2.

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per la consultazione elettorale nella regione interessata ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nella regione interessata dalla consultazione elettorale non è am-

messa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

ARTICOLO 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nella regione Sardegna trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare, nonché alle forze politiche presenti come gruppi o componenti politiche del gruppo misto in una delle Camere del Parlamento nazionale.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale e nel Parlamento nazionale.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

- a) ai candidati alla carica di Presidente della Regione;
- b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità

di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

ARTICOLO 4.

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettiva-

mente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

ARTICOLO 5.

(Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste)

1. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e tra-

smette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intransportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

ARTICOLO 6.

(Tribune elettorali)

1. La RAI organizza e trasmette nella regione interessata dalla consultazione elettorale, in fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante

per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

7. Tutte le tribune sono trasmesse dalla sede regionale della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 13.

ARTICOLO 7.

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Giunta regionale;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ARTICOLO 8.

(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione Sardegna.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a quaranta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di

testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

ARTICOLO 9.

(Confronti tra candidati a Presidente della Regione)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

ARTICOLO 10.

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella regione interessata dalla consultazione elettorale è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

ARTICOLO 11.

(Trasmissione televideo per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel

corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

ARTICOLO 12.

(Trasmissione per i non vedenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

ARTICOLO 13.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

ARTICOLO 14.

*(Responsabilità del consiglio di amministrazione
e dell'amministratore delegato)*

1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

ARTICOLO 15.

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2019
Il Presidente BARACHINI

ALLEGATO 2

*QUESITO PER IL QUALE È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (n. 40/267)*

MOLLICONE, FRASSINETTI. – *Interrogazione al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – premesso che:

la legge 30 marzo 2004, n. 92 istituisce il «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concede un riconoscimento ai congiunti delle vittime;

il comma 2 recita: «Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all'estero».

In occasione della 75esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è stato presentato il film «RED LAND-ROSSO ISTRIA», Rai cinema ha coprodotto il film sulla tragedia delle foibe e in particolare sulla figura di Norma Cossetto, alla quale nel 2005 Carlo Azeglio Ciampi ha attribuito la Medaglia d'oro al Merito Civile, e che è stata una delle migliaia di vittime dei massacri delle foibe, cui si aggiunsero circa 350mila italiani, esuli dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia.

Nonostante il successo della critica, la pellicola non ha avuto un adeguato riscontro nella distribuzione: in Italia, su 4500 schermi, la tragedia delle foibe ha trovato spazio nella prima settimana in appena 30 sale e, nella seconda, in 40; senza contare che intere regioni, come Toscana e Sardegna, non hanno avuto in programmazione il film.

A Roma, che conta un intero quartiere di esuli istriani, fiumani e dalmati, «Rosso Istria» è stato proiettato in soli 4 cinema.

Chiede se, nella giornata del 10 febbraio, in occasione del giorno del ricordo, la Rai intenda trasmettere in prima serata su Rai Uno o su altri canali, il film «RED LAND-ROSSO ISTRIA» facendolo seguire da un dibattito di approfondimento con la partecipazione di storici, testimoni e ar-

tisti sul tema delle foibe e dell'esodo, ispirato all'assoluta imparzialità degli ospiti in studio nel rispetto dello spirito della legge.

(40/267)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

La programmazione televisiva dedicata al Giorno del Ricordo (10 febbraio 2019) è in via di definizione: le diverse strutture editoriali stanno infatti elaborando le relative proposte che – come già avvenuto gli scorsi anni – includeranno un'ampia copertura informativa e una programmazione dedicata di film, documentari, ecc..

Nel quadro sopra sintetizzato, per quanto attiene più in particolare al film «RED LAND–ROSSO ISTRIA», ne è stata prevista la trasmissione su Rai 3 venerdì 8 febbraio in prima serata.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 16 gennaio 2019

Plenaria

8ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 20,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MORRA (*M5S*) avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente circa gli indirizzi di indagine della Commissione

Il presidente MORRA (*M5S*), nel riprendere l'esame sulle linee guida relative agli indirizzi dell'inchiesta, premette che dal dibattito tenutosi nella seduta di ieri sono emerse considerazioni di fondo circa l'istituzione dei Comitati in relazione ai propositi dell'attività inquirente. Ne ha tratto, innanzitutto, che un Comitato merita di essere senz'altro istituito subito, anche perché trova una sua radice di disciplina nell'atto istitutivo e nel Regolamento interno. Si tratta del Comitato relativo al regime degli atti.

Di questo Comitato, da cui non può prescindersi, ritiene di allegare al resoconto odierno non il solo nome, ma anche l'analitica elencazione delle competenze.

In secondo luogo, da tutte le riflessioni volte circa i gruppi di lavoro e gli stessi comitati, anche nel corso del dibattito preliminare sulle linee di indirizzo, è emersa, quale pacifica proposta oggetto di larga condivisione,

l'opportunità di istituire un Comitato sulle mafie straniere del quale prospetta dunque la costituzione.

Invita i senatori che intendano intervenire ad illustrare ulteriori proposte volte alla formazione di Comitati e gruppi di lavoro, a pronunziarsi in modo tale da tenerne conto affinché si possa trarne nuove indicazioni puntuali da sottoporre all'esame dell'Assemblea in una prossima seduta.

Seguono gli interventi dei senatori VITALI (*FI-BP*) e URRARO (*M5S*) e dei deputati VERINI (*PD*) e SANTELLI (*FI*). Dopo ulteriori chiarimenti circa l'ipotesi di istituzione dei Comitati svolti dal presidente MORRA (*M5S*), prendono nuovamente la parola il senatore VITALI (*FI-BP*) e il deputato VERINI (*PD*) e intervengono i senatori GIARRUSSO (*M5S*), CALIENDO (*FI-BP*) e ENDRIZZI (*M5S*) nonché i deputati FERRO (*FDI*) e CANTALAMESSA (*Lega*).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Seguito dell'esame delle ipotesi di modifica al codice di autoregolamentazione, valido per la composizione delle liste elettorali

Il presidente MORRA (*M5S*) dà conto del fatto che sono pervenuti quattro emendamenti riferiti al codice di autoregolamentazione a firma del senatore Grasso, della senatrice Lonardo e del senatore Vitali. Tali emendamenti sono stati distribuiti e saranno allegati al resoconto della seduta odierna. Invita quindi i presentatori ad illustrare le proposte emendative che saranno discusse e votate in una prossima seduta.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) illustra l'emendamento 1.4, mentre il senatore VITALI (*FI-BP*) procede all'illustrazione delle due proposte modificative 1.1 e 1.3 a sua prima firma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Dopo un breve intervento sull'ordine dei lavori da parte dei senatori VITALI (*FI-BP*) e GRASSO (*Misto-LeU*) nonché della deputata BARTOLOZZI (*FI*), il presidente MORRA (*M5S*) informa la Commissione che sono giunte, nella giornata odierna, le liste con i nominativi dei candidati per le elezioni regionali dell'Abruzzo con riguardo alle province di Teramo, Pescara e l'Aquila. Provvederà quanto prima a trasmetterle alla Procura Nazionale Antimafia, per il seguito di competenza, riservandosi di dar luogo all'integrazione dei dati da trasmettere non appena giungeranno le liste relative alla provincia di Chieti.

Conferma infine, l'audizione del signor Enrico Colajanni, accompagnato dal signor Nicola Clemenza, che avrà luogo nel corso della seduta plenaria di domani.

La seduta termina alle ore 21,20.

ALLEGATI

Allegato n. 1

Proposta di istituzione di un Comitato

Comitato per il regime degli atti

1. Ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5, comma 2 della legge n. 99 del 7 agosto 2018, il Comitato provvede a garantire il regime di segretezza a modificare l'ostensibilità e a curare la conservazione e trasmissione degli atti dell'inchiesta parlamentare.

2. Il Comitato esercita le proprie attribuzioni anche con riferimento ai procedimenti relativi alla fase di stralcio e in base alle disposizioni previste dai Regolamenti approvati dalla Commissione d'inchiesta.

Allegato n. 2

Emendamenti al codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali

Art. 1.

1.1

VITALI, MANGIALAVORI, SANTELLI, LONARDO, BARTOLOZZI, CALIENDO, PENTANGELO, ZANETTIN

Sopprimere l'articolo.

1.2

LONARDO

Al comma 1, sostituire le parole: «con sentenza anche non definitiva di primo grado», ovunque ricorrono, con le seguenti: «con sentenza definitiva».

1.3

VITALI, MANGIALAVORI, SANTELLI, LONARDO, BARTOLOZZI, CALIENDO, PENTANGELO, ZANETTIN

Sopprimere le parole da: «sia stato emesso» fino a: «consumati o tentati» con le seguenti: «sia stata emessa almeno sentenza di condanna in grado di appello confermativa integralmente della sentenza di primo grado».

1.4

GRASSO

All'articolo 1 introdurre il seguente comma 3:

3. I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano:

a) a richiedere ai propri candidati l'autocertificazione di tutte le condanne, di tutti i carichi pendenti e di tutte le indagini nei loro confronti, di cui siano stati messi a conoscenza;

b) a prevedere, in caso di autocertificazioni false, specifiche procedure sanzionatorie di espulsione e di incandidabilità futura.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 16 gennaio 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Seguito dell'audizione del direttore generale di Arpa Lazio, Marco Lupo

(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce il seguito dell'audizione del direttore generale di Arpa Lazio, Marco Lupo, invitandolo a proseguire lo svolgimento della relazione iniziata nella seduta dello scorso 19 dicembre 2018 e interrotta a causa dell'imminente inizio delle votazioni presso le due Assemblee.

Marco LUPO, *direttore generale di Arpa Lazio*, prosegue lo svolgimento della relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rossella MURONI (*LeU*), Chiara BRAGA (*PD*), Luciano NOBILI (*PD*), Renata POLVERINI (*FI*), la senatrice Paola NUGNES (*M5S*), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Marco LUPO, *direttore generale di Arpa Lazio*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha convenuto che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo parziale e a titolo gratuito di Rocco Antonio Burdo, funzionario dell'Agenzia delle dogane, di Manuel Tagliaferri, carabiniere presso il NOE di Treviso, di Giampaolo Galeazzi, responsabile del settore rifiuti, inquinamento atmosferico ed energia della provincia di Mantova, e di Laura D'Aprile, direttore della direzione rifiuti, risanamenti e inquinamenti di Roma Capitale. Ricorda che la presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate, previo distacco o autorizzazione dall'ente di appartenenza nei casi contemplati dalla legge.

Comunica inoltre che, nella medesima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato convenuto che la Commissione concluda protocolli di intesa con le principali forze di polizia e i maggiori istituti di studio e di ricerca volti ad assicurare una proficua collaborazione reciproca per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla legge istitutiva, a partire da quello con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.

La seduta termina alle ore 15,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 15,10 alle ore 15,25.

